

DXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo	30570	Modificazione dell'articolo 238 del codice di procedura penale (2387) . . .	30573
Disegni di legge:		PRESIDENTE	30573
<i>(Approvazioni in Commissione)</i>	30570	BERLINGUER	30573
<i>(Presentazione)</i>	30571	COLITTO	30578
<i>(Rimessione all'Assemblea)</i>	30570	CAPALOZZA	30582
Disegni di legge (Discussione):		GORINI	30584
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954: 1°) Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati; 2°) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo; 3°) Protocollo addizionale alla convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica (2459)	30572	AMATUCCI	30587
PRESIDENTE	30572	AMADEI, <i>Relatore di minoranza</i>	30589
MONTINI, <i>Relatore</i>	30572	RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	30591
Ratifica ed esecuzione della convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (<i>Approvato dal Senato</i>) (2506)	30572	MORO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	30593
PRESIDENTE	30572	FORMICHELLA	30597
MONTINI, <i>Relatore</i>	30572	Proposte di legge:	
Ratifica ed esecuzione della convenzione fra la Repubblica italiana e il regno di Svezia, conclusa in Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale, con annesso protocollo finale (<i>Approvato dal Senato</i>) (2508).	30573	<i>(Annullamento)</i>	30570
PRESIDENTE	30573	<i>(Approvazione in Commissione)</i>	30570
MONTINI, <i>Relatore</i>	30573	<i>(Rimessione all'Assemblea)</i>	30570
		<i>(Ritiro)</i>	30570
		Proposta di legge (Svolgimento):	
		PRESIDENTE	30571
		ANGELINO	30571
		CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	30571
		Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione):	
		Gozzi ed altri: Riforma dei contratti agrari (860); SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (233); FERRARI RICCARDO: Disciplina dei contratti agrari (835); Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065)	30598
		PRESIDENTE	30598
		IOTTI LEONILDE	30598
		SPONZIELLO	30605

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

	PAG.
Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>):	
PRESIDENTE	30608
PESSI	30617
SCARPA . . .	30618
CORBI	30618
Sulla fissazione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	30598
DI GIACOMO . . .	30598
AMENDOLA PIETRO	30598

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE Ha chiesto congedo il deputato Giraudo

(È concesso).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Interni).

« Redazione a macchina di atti pubblici » (2655) (*Con modificazioni*) e nel nuovo titolo: « Redazione a macchina e riproduzione fotografica degli atti pubblici »;

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2541);

dalla VI Commissione (Istruzione):

« Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione » (588) (*Con modificazioni*), dichiarando nello stesso tempo assorbita la proposta di legge di iniziativa dei deputati Natta e Lozza: « Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947,

n. 1477: Riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione » (784).

Quest'ultima proposta sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

dalla X Commissione (Industria):

Senatore Bo: « Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle camere di commercio industria e agricoltura » (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2587) (*Con modificazioni*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

GRIFONE: « Risanamento dei quartieri popolari della città di Avellino » (2684);

CALABRÒ ed altri: « Ammissione alla programmazione obbligatoria delle riedizioni di film italiani prodotti anteriormente al 1947, di alto valore artistico o educativo » (2685).

Saranno stampate e distribuite. Della prima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento; e così anche dell'altra, avendo i proponenti chiesto di illustrarla.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Franceschini Francesco, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare la proposta di legge: « Ripartizione dei posti per i ruoli speciali transitori degli insegnanti » (1367).

La proposta è stata, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna in sede legislativa della I Commissione (Interni), a norma dell'articolo 40, penultimo comma, del regolamento, il Governo ha chiesto la rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali » (2458), e il prescritto numero di deputati della Commissione stessa ha chiesto la rimessione all'Assemblea della proposta di legge Pieraccini ed altri: « Aumento del contributo di cui alla legge 1º marzo 1952, n. 116, a favore dell'Istituto nazio-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

nale di assistenza per i dipendenti degli enti locali » (1886).

Il disegno e la proposta di legge rimangono pertanto assegnati alla stessa Commissione in sede referente.

Presentazione di disegni di legge.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Mi onoro presentare i disegni di legge relativi agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957-58 dei Ministeri:

Grazia e giustizia;
Affari esteri;
Pubblica istruzione;
Interno;
Lavori pubblici;
Difesa;
Lavoro e previdenza sociale;
Marina mercantile.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, in sede referente.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Angelino, Ronza, Berardi, Di Nardo, Mezza Maria Vittoria, Bonomelli e Fora:

« Provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate dalla grandine » (2473).

L'onorevole Angelino ha facoltà di svolgerla.

ANGELINO. Le rovinose grandinate della scorsa estate hanno distrutto i raccolti in parecchie regioni d'Italia e hanno arrecato gravi danni soprattutto alle piccole aziende agricole a monocultura, particolarmente alle aziende vitivinicole. Alcuni comuni dell'astigiano, del Monferrato, delle Langhe, del Lazio e di altre regioni d'Italia sono stati ridotti nella più squallida miseria.

Gli abitanti che hanno visto il frutto del loro pesante lavoro distrutto in pochi istanti sono fuggiti dalla campagna, si sono recati in città per trovare un lavoro e, non avendolo trovato, sono tornati disperati ai loro paesi di residenza. Essi hanno invocato provvedimenti dallo Stato; hanno ricordato che hanno continuato a pagare contributi

per alleviare le sofferenze di altri fratelli italiani colpiti da diverse calamità; hanno chiesto di non essere ricordati solo nel momento in cui sono chiamati a contribuire. Di fatto essi hanno contribuito a pagare i danni dell'alluvione rovinosa del Polesine, del salernitano e di tutte le altre regioni d'Italia che sono state colpite, e ancora oggi, e fino al 1967, pagheranno l'addizionale 5 per cento a favore della Calabria.

Poiché in questo momento essi non hanno assolutamente di che sostentare le proprie famiglie; poiché molti deputati di tutti i settori politici hanno presentato interrogazioni per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda prendere a loro favore, io chiedo a tutti quei deputati di dare al Governo lo strumento perché esso possa prendere provvedimenti sostanziali, dato che le disposizioni di legge vigenti consentono di concedere soccorsi assolutamente irrisori, che si riducono a miseri sussidi che i prefetti inviano ai comuni colpiti, a pochi quintali di semi selezionati per ogni comune e, qualche volta, al differimento nel pagamento dei tributi. Nulla di più il Governo ha fatto. E non è contro il Governo che io posso infierire, perché esso non ha lo strumento che gli consenta di prendere provvedimenti risolutivi a favore di quelle popolazioni.

Ed è per questo che, all'indomani delle grandinate, avevo chiesto con interrogazione al Governo di voler assumere l'iniziativa di un disegno di legge, che avrebbe avuto un iter molto più celere. Mancata l'iniziativa del Governo, alcuni colleghi ed io abbiamo presentato questa proposta di legge, che raccomandiamo alla Camera perché sia presa in considerazione.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Angelino.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali firmati a New York il 9 giugno 1954: 1°) Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati; 2°) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo; 3°) Protocollo addizionale alla convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica. (2459).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954: 1°) convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati; 2°) convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo; 3°) protocollo addizionale alla convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MONTINI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954:

1°) Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati;

2°) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo;

3°) Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954. (2506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MONTINI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, facendo solo notare che si tratta di una seconda convenzione che viene dal Consiglio d'Europa; quindi ritengo che la Camera voglia sottolineare con voto favorevole questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione fra la Repubblica Italiana e il regno di Svezia, conclusa in Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale, con annesso protocollo finale. (2508).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della convenzione fra la Repubblica italiana e il regno di Svezia, conclusa in Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale, con annesso protocollo finale.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MONTINI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia, conclusa a Roma il 25 maggio 1955 in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, con annesso Protocollo finale, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 238 del codice di procedura penale. (2387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 238 del codice di procedura penale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Berlinguer. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'essere il primo iscritto a parlare su questo disegno di legge mi permette e mi consiglia di accennare ad un aspetto pregiudiziale del dibattito che pur non assumendo vero carattere di preclusione vuol segnalare il tentativo del Governo di vulnerare, con la sua iniziativa, le funzioni e il prestigio del Parlamento.

Come già dissi dinanzi alla Commissione della giustizia, siamo di fronte ad una legge estremamente grave anche nei suoi riflessi politici e anticostituzionali, perché incide sulle libertà personali garantite dalla Costituzione repubblicana. È una legge di diritto processuale e proprio il codice di procedura penale è rimasto il più fascista dei codici fascisti. Basta richiamarsi, per esempio, come già si fece altre volte in Parlamento, ad un libro assai noto, pubblicato dall'editore Laterza e dovuto alla penna di un grande avvocato che è anche un acuto giurista, *Il processo alla giustizia*, di Achille Battaglia, quasi un *pamphlet*, che aggredisce con incisive e documentate denunce l'antidemocraticità, l'allarmante iniquità di questo codice e, purtroppo, anche delle sue assurde applicazioni. Del resto, non era forse un *pamphlet*, ed anche stampato alla macchia, il celebre saggio *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria?

Subito dopo la Liberazione sorse in tutti gli uomini liberi il proposito di operare una riforma radicale di questo codice. Vi furono apportati pochi ritocchi nel 1944 e, poi, si iniziarono degli studi per una integrale riforma, studi interminabili e ancora rimasti inoperanti. Un nuovo clima opaco, involutivo, era sopravvenuto a quello della Resistenza e della lotta partigiana; e, nella carenza del governo, intervennero alcune iniziative parlamentari. Vi furono al Senato, di cui facevo parte, le proposte dei gruppi di sinistra e di altra provenienza, come quella del senatore Macrelli, oggi vicepresidente di questa Assemblea, e di altri; e, alla Camera, proposte dal partito socialista, una delle quali dovuta al collega Targetti, del partito comunista, di alcuni liberali e socialdemocratici, tutte postulanti modificazioni di singole norme; e infine la proposta anche più ampia presentata da alcuni giuristi del gruppo democristiano e da un deputato liberale, gli onorevoli Leone, Amatucci, Riccio e Bellavista, la quale, abbinata ad un successivo progetto governativo e lungamente elaborata, ebbe l'approvazione della Commissione. Ma essa decadde per lo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

scioglimento dei due rami del Parlamento.

All'inizio di questa legislatura, e precisamente il 27 luglio 1953, la proposta fu ripresentata, nell'identico testo già approvato, dai colleghi Leone, Amatucci, Riccio e posta allo studio. Il 3 agosto dell'anno successivo il guardasigilli allora in carica, senatore De Pietro, presentò un proprio disegno di legge sullo stesso oggetto. Abbiamo più volte ed anche allora deplorato il sistema del Governo di sovrapporsi con un proprio testo alle iniziative parlamentari; tuttavia si deve riconoscere che, nella sostanza, il progetto dell'onorevole De Pietro appariva animato, in alcuni dei suoi aspetti, da uno spirito sinceramente democratico. La Commissione sottopose i due schemi di legge, abbinati anche ad altre proposte, a un severissimo vaglio, facendone anche precedere l'esame da comitati ristretti, ed alla elaborazione delle varie norme parteciparono con zelo tutti i colleghi della Commissione giustizia, avvocati di lunghissima esperienza forense, magistrati e docenti universitari, sulla linea già seguita da quel maestro di diritto processuale che è il nostro illustre Presidente onorevole Leone.

Da questo lungo e approfondito esame scaturì la legge 18 giugno 1956 che, come la Camera sa, fu salutata dalla scienza giuridica italiana e dalla coscienza popolare come una grande conquista del diritto e della democrazia.

Ed ora? Ad appena un anno di distanza si è presentato questo nuovo disegno di legge con il quale si pretende di porre nel nulla il frutto di quel lungo e tenace lavoro del Parlamento. E quasi che noi tutti avessimo dimostrato di essere dei legislatori estemporanei, superficiali e inesperti, nella relazione del guardasigilli si dice che è trascorso un periodo sufficientemente congruo a rilevare i risultati sfavorevoli della riforma.

Ma del codice fascista (il quale portava proprio a risultati analoghi a quelli che purtroppo oggi si vogliono raggiungere), tutti noi avevamo fatte le nostre lunghe esperienze, tutti eravamo già edotti delle conseguenze della sua applicazione. Proprio per ciò provvedemmo a modificarne le norme, specialmente la norma che forma oggetto dell'attuale dibattito.

L'onorevole Moro aggiunge che è sorto allarme in più uffici giudiziari, che vi sono state segnalazioni delle procure generali e che si è determinato un disorientamento negli organi di polizia.

È bene essere chiari: accade sempre che quegli organismi i quali sono stati per lunghi anni investiti di poteri, anche se esorbitanti, siano restii a rinunziarvi. Ma vi è un'altra osservazione da fare. Parte della magistratura ha contratto, sotto altro regime, l'abitudine di invadere, con segnalazioni e proposte, la sfera di attività del potere legislativo. Oggi il Parlamento ha funzioni ben più alte e differenziate: tanto meno deve essere lecito che si manifesti nella sua attività legislativa una interferenza degli organi di polizia.

Onorevole Moro, ella ha visto che io ho esercitato la mia critica contro il suo disegno di legge e contro la sua relazione. Ma devo aggiungere qualche cosa proprio nei suoi riguardi personali. Noi abbiamo ascoltato, quando ella si è presentata per la prima volta in questa aula come guardasigilli, il suo primo discorso pacato e sereno, abbiamo anche notato alcune posizioni che ella assumeva su importanti dibattiti relativi all'amministrazione della giustizia. Perciò sono rimasto sorpreso della attuale iniziativa, tanto sorpreso da pensare che essa non sia stata spontanea. Purtroppo, data la formula di Governo che oggi si è determinata e si perpetua malgrado ogni sua crisi interna, e dato il peso sempre maggiore che esercitano sui poteri responsabili dello Stato le forze economiche e illiberali di destra, si comprende come ella abbia potuto cedere a pressioni politiche. Ma le giustificazioni del disegno di legge che ella dà nella relazione non sono appaganti; né sono appaganti quelle che ne danno i rappresentanti della maggioranza della Commissione, ponendosi in contrasto con la posizione che essi stessi avevano assunta nel 1955.

Quali sono queste giustificazioni? Per esempio, si dice nella relazione dei colleghi Amatucci e Riccio qualcosa di analogo a quanto ella dice, cioè che nella legge del 1955, modificatrice di molte norme del codice di procedura penale, non era stato regolato il fermo di polizia per persone socialmente pericolose poiché non se ne ritenne appropriata la sede. Ma quale poteva e può essere la sede se non quella della riforma proprio di quell'articolo 238 che è appunto quello che oggi si pretende di modificare? Orbene, nei lavori della Commissione furono proposte deroghe restrittive per le persone pericolose, considerate tali sulla base di precedenti, della abitudine o professionalità; ma la Commissione della Camera, come quella del Senato, non accolse questa tesi.

Si dice ancora (e questo nella relazione ministeriale): forse soltanto in una legge di

pubblica sicurezza si potranno introdurre altre norme anche in materia di fermo, facendosi intendere che potrebbero esser meno drastiche; e che da anni si chiede la riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma che non pare che un rimedio possa attendersi da essa che « è di più vasto respiro e... lontana nel tempo ».

Lontana quanto? Non lo sappiamo ancora. Certo una riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza fu chiesta più volte, una riforma profonda, radicale di quella legge, con cui il fascismo apprestò lo strumento arbitrario e di interferenza del suo brutale regime su ogni attività dei cittadini, uno strumento di controllo su ogni espressione del pensiero, di repressione di ogni dissenso e di prepotere anche nell'ambito delle indagini giudiziarie.

E qualcosa parve volesse realizzarsi nel primo Parlamento democratico: dopo la liberazione, al Senato fu approvata una riforma, sia pur modesta, di molti articoli col consenso dell'allora ministro dell'interno onorevole Scelba. Senonché, la sua successiva condotta e l'inasprirsi del clima politico rivelarono quale fosse il suo vero proposito. Era difficile opporsi alla volontà del Senato nell'anno in cui quella riforma fu proposta e accolta. Ma l'onorevole Scelba e la sua maggioranza riuscirono ad insabbiarla per quasi due anni e si ricorse alla Camera ad un espediente tortuoso ed eterodosso rispetto ai nostri regolamenti: fu lo stesso ministro dell'interno che chiese ed ottenne di ritirare la legge, alla quale aveva dato il proprio consenso, per poterla ulteriormente emendare; e la trattenne sino a quando la legislatura ebbe termine per lo scioglimento delle due Camere e la proposta di legge potesse così decadere.

Ma sin dal 1953 furono presentate nuove proposte di riforma. La prima è quella del gruppo socialista: è una delle prime proposte di legge presentate nella attuale legislatura. Ha ragione l'onorevole ministro Moro quando parla di prospettiva lontana? Sì, perché questo è il proposito del Governo. Noi vorremmo che queste prospettive fossero vicine, ed insistiamo da tre anni per sollecitarne l'esame; le nostre proposte sono invece inabissate nella narcosi mediante sapienti barbiturici, come avviene per altre leggi. Non se ne fa nulla. Ed oggi ci si viene a dire che bisogna attendere quell'esame per l'introduzione di principi liberali anche in materia di fermo; ma intanto si segue, con questo disegno di legge, la vecchia strada del ritorno ad oscuri periodi che dovrebbero ritenersi da tutti seppelliti per sempre.

Desidero anche accennare ad alcune delle più evidenti singolarità di questo disegno di legge. Si era sempre, costantemente, posta in relazione la facoltà di procedere al fermo di polizia con la condizione che si trattasse di reati per i quali era prescritto il mandato di cattura obbligatorio in rapporto alle pene edittali. Nel 1955 si ridusse l'obbligatorietà del mandato di cattura a limiti più ampi, sempre conservando la condizione correlativa per la facoltà di fermo.

Ebbene, in questo disegno di legge non si è osato chiedere la modificazione dell'articolo 253, cioè non si è osato chiedere al Parlamento che i limiti già fissati nella legge del 1955 in tema di mandato di cattura obbligatorio fossero dilatati; si è invece voluto dilatare soltanto il potere della pubblica sicurezza per il fermo; il che significa, in parole povere, che non si è voluto aderire alle richieste di una parte della magistratura, ma si è voluta dare una investitura di fiducia, certamente meno meritata, soltanto alla polizia.

Tutti, tutti i problemi che oggi si dice che non si poterono esaminare nel 1955 in realtà furono esaminati. In sede di Commissione si tentò, con un emendamento, di ottenere che il mandato di cattura venisse dichiarato obbligatorio per pene non inferiori ai tre anni come minimo e a dieci come massimo, ma l'emendamento fu respinto; si chiese l'obbligatorietà del mandato di cattura (e in rapporto con ciò anche la facoltà di procedere al fermo) per la rapina, l'estorsione e la violenza carnale, ma questi emendamenti furono respinti; si propose pure e invano che venisse fatta eccezione alla correlazione fra mandato di cattura obbligatorio e fermo per quanto riguarda i delinquenti abituali, professionali, per tendenza, sottoposti a libertà vigilata. Tutte le questioni che si dice siano state accantonate e che si prospettano affermando che si tratta di questioni nuove, furono già oggetto di lungo e meditato esame, e sempre respinte.

Nel « ritorno di fiamma » odierno non vi è che un'unica finalità ispiratrice: ampliare oltre ogni limite tollerabile il solo potere della intoccabile polizia in tema di repressione della libertà personale. Non vi è altro. E si dimentica l'esigenza, da noi sempre espressa, di ridare fiducia, invece, alla magistratura che i codici fascisti mortificavano con le coazioni di limiti alla sua discrezionalità, per esempio, fissando certe drastiche categorie di aggravanti e restringendo, ogni principio di fiducia e di sostanziale giustizia, i limiti fra i massimi e i minimi nella misura di applicabilità delle pene.

Ma la magistratura ha il potere di intervenire nei casi più gravi a trarre in arresto gli incriminabili. Forse i profani di diritto possono cadere facilmente nell'inganno che le persone più esperte possono tendere alla loro inconsapevolezza facendo riferimento a casi eccezionalmente gravi che possono verificarsi per qualsiasi reato: anche molti reati più futili hanno talvolta una casistica raccapricciante. Ma in questi casi di particolare gravità, anche se tratti di reati per i quali non sia previsto il mandato obbligatorio il mandato di cattura il giudice, sensibile quanto la istintiva coscienza popolare e più esperto, ha a sua disposizione il mezzo per intervenire e se ne avvale quando occorre, se ne avvale con una certa frequenza: l'uso del mandato di cattura facoltativo.

A questo proposito si deve confutare un'obiezione artificiosa: si dice che bisogna dare alla polizia il potere di intervenire subito, perché il giudice non può intervenire che tardivamente, talvolta non a distanza di ore, ma addirittura di giorni. Non è vero: il mandato di cattura facoltativo può essere spiccato dal procuratore della Repubblica, ma anche dal pretore che è sul posto, nel breve giro di poche ore, mentre si svolgono gli accertamenti, mentre si delinea il sospetto di fuga da parte dell'incriminabile; ma essi operano con più acuto senso di responsabilità e con maggiori cognizioni giuridiche della polizia, con maggiori garanzie morali valutando con le necessarie garanzie se sussistano gli indizi e un vero sospetto di fuga.

Un'altra osservazione deve farsi alla relazione del guardasigilli e alla relazione della maggioranza della Commissione. Esse prospettano la necessità di conservare le tracce del reato.

Ma che rapporto esiste tra il fermo di polizia con la constatazione e con la conservazione delle tracce del reato? Nessuno. Si dice ancora che in questi ultimi tempi si è verificato in Italia un aumento di criminalità. Non è esatto. Gli stessi relatori della maggioranza, devono, poco dopo, riconoscere che, per fortuna del nostro paese, vi è stata invece una diminuzione della criminalità come del resto apprendiamo dai discorsi di inaugurazione degli anni giudiziari presso tutte o quasi tutte le corti d'appello. L'onorevole Amatucci perciò deve soggiungere che la diminuzione è stata lieve. È stata quella che il clima morale e le condizioni economiche e sociali hanno determinato. Ma, il fermo di polizia può contribuire a diminuire la criminalità? Io non lo credo...

AMATUCCI. *Relatore per la maggioranza.* Sono aumentati i procedimenti contro ignoti.

BERLINGUER. Ella crede che questi ignoti si potessero fermare? (*Si ride*). Mi dispiace di parlare a lei, che è avvocato esperto quanto e più di me, con parole troppo semplici. Ma non occorre essere avvocati per sapere ciò che accade: la polizia, constatato un reato, si pone alla ricerca dei responsabili; se riesce a trovare indizi contro qualcuno, può, ove le sia consentito, fermarlo; e ne denuncia il nome all'autorità giudiziaria. Ma se risulta agli uffici giudiziari che si tratta di ignoti, ciò può significare che l'opera della polizia è stata inefficiente, o che si sono frapposte alle indagini difficoltà obiettive; ma non che è stata disarmata la polizia soltanto perché non ha potuto procedere a dei fermi. Non bisogna ricorrere a simili argomenti per ampliare lo strapotere della polizia. Noi vorremmo che essa non potesse neppure compiere i primi interrogatori. Abbiamo avuto conoscenza di casi troppo gravi, sappiamo come in alcune circostanze si regoli la polizia in questi interrogatori soprattutto quando il fermo si prolunga; sono noti certi scandali, denunce sono venute da ogni parte ed hanno gravemente impressionato la coscienza pubblica. Invece si vuole addirittura che la polizia possa avere alla sua mercé un cittadino, che può e deve presumersi sempre innocente, anche con una proroga di 7 giorni dopo trascorse le 48 ore previste dalla Costituzione, e possa ricorrere, come è già accaduto, ad intimidazioni, adescamenti, domande e insidie suggestive, e anche, in alcuni episodi, a vere torture fisiche, mentre è evidente che il magistrato, a distanza di poche ore o al massimo di un paio di giorni, può far tradurre alle carceri l'incriminato, tenerlo a sua disposizione e procedere egli direttamente all'istruttoria.

Non riesco a capire, onorevoli colleghi — l'ho detto altre volte e vi insisto anche oggi — perché si vogliano affidare le indagini, per tanti giorni e accompagnate da un fermo, alla pubblica sicurezza e non al magistrato! Quale differenza vi può essere? Questa soltanto: che la polizia ricorre spesso a mezzi illeciti dai quali la coscienza del magistrato ripugna. Non una differenza di capacità indagatrice: anzi il magistrato ha indubbiamente una maggiore levatura intellettuale e culturale, un addestramento dialettico più sottile, cioè una incontestabile superiorità di indagatore rispetto a un brigadiere dei carabinieri o ad un graduato o commissario di pubblica sicurezza. Si vogliono davvero,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

deliberatamente, incoraggiare i sistemi di inquisizione poliziesca contro cui insorge la coscienza pubblica, che sono in aperto contrasto con le norme costituzionali e delle leggi e che non sono mai garanzia di verità e di giustizia?

Onorevoli colleghi, un ultimo aspetto del problema mi pare pure significativo. Nel codice fascista si diceva: « quando sorga il sospetto di fuga si possono fermare le persone gravemente indiziate di reato ecc ». Il relatore della legge approvata nel giugno 1955 aveva proposto questo emendamento: « Quando per comprovati motivi risulta che essi (individui) siano per darsi alla fuga ecc. ». Nel nuovo testo non vi è l'inciso « per comprovati motivi » rispetto al sospetto di fuga e non si parla più di persone « gravemente » indiziate rispetto al risultato delle prime indagini. Evidentemente si tendeva prima a fornire qualche garanzia per la libertà personale del cittadino e ad evitare, almeno in parte, i danni di una eccessiva discrezionalità o arbitrarietà della polizia nell'uso dei suoi poteri.

La verità che noi tutti conosciamo è che, praticamente, il sospetto è sempre addotto come semplice pretesto, inserito come formula a stampa e senza ombra di prova o di motivazione nel provvedimento di fermo. Oggi si vogliono eliminare anche le pur tenui garanzie già disposte o proposte anche nella formula dell'articolo 238.

Onorevoli colleghi, altri, dopo di me, interverranno da questi banchi ed io non voglio indugiare su altri rilievi. Ho creduto di impostare il problema sotto un aspetto pregiudiziale denunziando, nel disegno di legge, il tentativo di minorare il prestigio del Parlamento. Ho aggiunto alcune osservazioni di carattere generale e giuridico in forma accessibile anche ai profani di diritto, con quella coloritura politica che sempre i problemi assumono dinanzi alle assemblee legislative. Ma dalla presentazione di questo disegno si possono anche trarre conclusioni più spiccatamente politiche e molto gravi. Da qualche tempo, e soprattutto in questo ultimo periodo, influenze illiberali si manifestano nella politica del Governo ed incidono anche nel settore geloso dell'amministrazione della giustizia. Ricordiamo la legge sul confino e sul rimpatrio coattivo, quella sui reati di stampa, che ha suscitato la reazione immediata di tutti gli organismi giornalistici ed un tale fermento nell'opinione pubblica che lo stesso guardasigilli, ricevendo i dirigenti della federazione nazionale della stampa, ha dichiarato che avrebbe riesaminato il problema ed avrebbe

anche concordato alcuni emendamenti. Forse sarebbe stato meglio riflettere prima, poiché doveva apparire evidente la illiberalità di quel progetto di legge. Ma vi è un ultimo disegno di legge, quello relativo all'albo dei giornalisti in cui sono state pure introdotte delle nuove norme apertamente antidemocratiche, come quella per cui è consentito al ministro di sciogliere i consigli direttivi di qualunque federazione della stampa ed anche la federazione nazionale, preponendovi un commissario governativo, che non si dice neppure debba essere un giornalista od un magistrato, cioè il ministro può sciogliere i consigli direttivi di una federazione o la federazione nazionale e nominare come commissario una qualunque persona, chissà, perfino un questore! Lo so, onorevole Moro, ella non giungerebbe a tanto, peserebbe la sua scelta; ma le leggi non si fanno soltanto nella prospettiva di una possibile fiducia personale nel ministro che è al potere; devono essere garanzia permanente contro qualsiasi arbitrio, contro qualsiasi ministro, contro qualsiasi governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*, Si potrà modificare quella disposizione.

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, ella molto abilmente ha avuto un anticipo sulla legge futura, ma cerchiamo di tornare a quella in discussione.

BERLINGUER. Ha ragione, signor Presidente; ma prendo atto dell'impegno dell'onorevole guardasigilli, pur pensando ancora che meglio avrebbe potuto meditare prima della presentazione di quel suo testo. Riprendo il discorso sull'aspetto politico di questo disegno di legge che ci preoccupa non soltanto come uomini di partiti che hanno sempre e tenacemente difeso le libertà e la Costituzione. Qui non sono certamente in gioco posizioni di parte, richieste socialiste di riforme sociali ed economiche: sono in gioco le libertà dei cittadini, le garanzie costituzionali, i principi comuni ad ogni spirito democratico. Questo dibattito riguarda una legge molto importante e seria. E la deliberazione delle Camere costituisce un banco di prova della sensibilità personale, non solo di gruppi, ma di ciascuno di noi che dovrà assumere la propria responsabilità.

E poiché sarebbe ipocrisia in un'aula come quella di una assemblea politica nascondere quei problemi che sono oggi alla ribalta della opinione pubblica e della generale attesa in questi giorni (alludo al problema che dovrà essere dibattuto nei prossimi congressi di due partiti italiani) lasciate che aggiunga un'ultima considerazione; anche per chi, a torto, dovesse

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

considerare il problema della riunificazione socialista come un problema che può impostarsi e definirsi soltanto sulla base di incontri contingenti ed occasionali rispetto ad alcune posizioni politiche, e non sul riconoscimento di una comune ideologia e su un programma chiaro che raccolga il consenso di tutti, ebbene ecco un caso evidente in cui l'incontro dovrebbe verificarsi; e non soltanto fra chi abbia un minimo di sensibilità socialista, ma fra ogni parlamentare dotato di spirito democratico; un problema che riguarda il rispetto per la libertà personale dei cittadini e la Costituzione della nostra Repubblica.

Penso perciò, onorevoli colleghi, che ciascuno di noi procederà ad un esame di coscienza quando gli sarà chiesto di approvare o di respingere questa legge, sentirà le esigenze democratiche, il dovere di osservanza della Costituzione, di coerenza con gli atteggiamenti che si erano assunti quando si è approvata la legge del giugno 1955 e anche la necessità di tutelare, attraverso il voto, il prestigio e la funzione del Parlamento.

Ecco perché ho fiducia che la maggioranza della Camera respingerà il disegno di legge. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MACRELLI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Colitto. Ne ha facoltà.

COLITTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi duole molto di non poter essere d'accordo con il collega Berlinguer, che mi ha preceduto nell'esame di questo disegno di legge.

Dichiaro — e non credo di poter essere accusato di insensibilità verso i principi liberali — di essere favorevole alla proposta di modifica, che con il disegno di legge in esame viene formulata, dell'articolo 238 del codice di diritto penale, che disciplina il fermo di indiziati di reato.

Prendo la parola sia per indicare brevemente le ragioni del mio voto favorevole, sia per esprimere qualche dubbio, ora che mi si presenta l'occasione di farlo, non sulla parte dell'articolo, che si intende modificare, ma sulla parte che si intende mantenere ferma.

Occupandomi anzitutto di quest'ultima parte, preciso che intendo riferirmi alle disposizioni concernenti la durata del fermo e la garanzia del fermato, che, come si legge nella chiara relazione che accompagna il disegno di legge, rimangono inalterate. Resta, cioè,

ferma la norma secondo cui l'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha eseguito il fermo e al quale il fermato è stato presentato, ne darà immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Resta anche ferma la norma secondo cui lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, nelle quarantott'ore dal fermo, deve comunicare alla stessa autorità giudiziaria i motivi per cui il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte. E così resta ferma la norma secondo cui il procuratore della repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione.

Ma resta ferma altresì la norma secondo cui, se è necessario, il procuratore della repubblica proroga il fermo, qualora dalla autorità che vi ha proceduto ne provenga richiesta prima della scadenza del termine predetto, fino al settimo giorno dall'avvenuta esecuzione di esso.

Orbene, rileggendo la norma, sono sorti in me dei piccoli dubbi circa la costituzionalità di essa. Il codice di procedura penale del 1913 non regolava l'istituto del fermo di persone indiziate di reato. Fu per la prima volta disciplinato dall'articolo 238 del codice vigente, approvato, come è noto, con regio decreto del 19 ottobre 1930, n. 1399.

Quando, in occasione della redazione di tale codice, la Commissione parlamentare, pur riconoscendo « la prudenza, le cautele e l'eccellente intenzione » del progetto nella materia, osservò che era « penoso vedere ammesso questo istituto in un codice, che è documento legislativo di alta e nobile concezione giuridica », il ministro rispose: « Questa riluttanza sarebbe, a mio avviso, spiegabile se la Commissione avesse proposto di vietare il fermo in modo assoluto; ma dal momento che essa ne riconosce la necessità, non vedo perché lo voglia poi escludere dal codice. La legge di pubblica sicurezza provvede ai suoi fini e non a quelli della polizia giudiziaria, che sono propri del codice di procedura penale. Questo codice accoglie e disciplina il fermo non per creare un istituto nuovo, ma per circondare di garanzie un istituto, che da tempo immemorabile è stato accolto dalla pratica come una necessità ineluttabile. Non si può ammettere che la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

materia del fermo sia estranea al processo penale, essendo opportuno anzi che il codice se ne occupi al fine di legalizzarlo e di impedirne gli arbitri».

Ma all'articolo 238 venne data applicazione assai ampia, perché l'autorità di pubblica sicurezza, fermando le persone per accertamenti, non le poneva a disposizione dell'autorità giudiziaria sino a quando non avesse espletato le indagini. Avveniva così che molte volte l'autorità giudiziaria non era informata della privazione della libertà personale se non dopo molto tempo dal fermo, sebbene di questo, secondo il preciso disposto del predetto articolo 238, gli organi di polizia dovessero dare ad essa immediata partecipazione.

Il decreto legislativo del 20 gennaio 1944, n. 45, regolò meglio dette facoltà degli organi di polizia disponendo che l'autorità giudiziaria dovesse convalidare per iscritto il fermo e che questo non potesse durare mai oltre il settimo giorno. Detti termini divennero prorogabili su richiesta dell'autorità di polizia, che aveva eseguito il fermo, sino ad un massimo di 20 giorni, con il decreto legislativo 8 dicembre 1944, n. 406, prorogato dal decreto legislativo del 26 ottobre 1947, n. 1252, sino al 15 ottobre 1948.

Entrò il primo gennaio 1948 in vigore la Costituzione, il cui articolo 13 è così redatto: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore alla autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».

Il fermo è riconosciuto, quindi, dalla Costituzione, perché è evidente che, quando nel ricordato articolo 13 si stabilisce che in casi eccezionali di necessità ed urgenza l'autorità di pubblica sicurezza può, in materia di restrizione della libertà personale, adottare provvedimenti provvisori, ci si intende evidentemente riferire anzitutto al fermo degli indiziati di reato.

Ora, con il disegno di legge n. 1121, presentato dal guardasigilli senatore Di Pietro: «Modificazioni al codice di procedura penale», che divenne, se non erro, la legge 18 giugno

1955, n. 517, si rilevò che il regolamento del fermo contenuto nel decreto del 1944 non era conforme alle disposizioni della Costituzione. Queste, come ho detto, prescrivono che la comunicazione all'autorità giudiziaria degli atti limitativi della libertà personale, ai quali è legittimata l'autorità di pubblica sicurezza, deve avvenire nelle quarantotto ore posteriori al fermo e che, se in altre quarantotto ore successive l'autorità giudiziaria non convalida tali atti, questi si intendono revocati e privi di ogni effetto.

L'articolo 238, invece, pur disponendo la comunicazione immediata, non prefiggeva un termine tassativo per la comunicazione stessa e per la convalida, limitandosi a fissare il termine di sette giorni, nei quali l'autorità di pubblica sicurezza poteva trattenere il fermato.

L'articolo 7 della legge 18 giugno 1955, n. 517, regolò i termini in conformità della Costituzione, disponendo che l'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato, deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora, in cui il fermo è avvenuto, al procuratore della repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo, dove esso è stato eseguito, e nelle quarantotto ore da questo deve indicargliene anche i motivi insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte. Il procuratore della repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, deve convalidarlo con decreto motivato non oltre le quarantotto ore dal ricevimento della comunicazione.

L'articolo 238 modificato, però, consente che il procuratore della repubblica o il pretore, se lo ritiene necessario, possa prorogare, dietro richiesta di chi vi ha proceduto, il fermo fino al settimo giorno dalla esecuzione, così che normalmente questo potrà durare non più di quattro giorni e solo eccezionalmente sino a sette giorni.

Ho dei dubbi circa la costituzionalità di questa norma, che consente, senza la convalida del fermo, la prorogabilità dello stesso, su richiesta dell'autorità che vi ha proceduto, sino al settimo giorno dalla avvenuta esecuzione.

L'articolo 13 della Costituzione parmi in proposito preciso e tassativo. Proceda pure, dispone la norma, l'autorità di pubblica sicurezza al fermo; ma entro quarantotto ore gli atti debbono essere comunicati alla autorità giudiziaria e questa li deve convali-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

dare nelle successive quarantotto ore, senza di che quel fermo si deve intendere revocato e privo di ogni effetto.

L'autorità di pubblica sicurezza può, sì, adottare provvedimenti provvisori, e il fermo è indubbiamente un provvedimento provvisorio; ma, una volta avvenuto il fermo, la situazione del fermato deve essere definita entro 96 ore. La proroga del fermo da parte dell'autorità giudiziaria, su richiesta della autorità di pubblica sicurezza, non è consentita. Se così fosse, si potrebbe con la legge stabilire che la proroga del fermo invece di essere di tre o quattro giorni, potrebbe essere di un numero indeterminato di giorni. La norma ricordata dell'articolo 12 è norma precettiva, di immediata applicazione; per cui, scrivere in una legge « 7 giorni » mentre nella Costituzione è scritto « 2 giorni », solo con molti sforzi lo si può considerare aderente alla Costituzione.

Resto in attesa che il ministro elimini, se lo crede, dalla mia mente il dubbio sorto. Egli lo può, se lo vuole, dato il suo vivido ingegno e la sua profonda cultura; e naturalmente fin da ora lo ringrazio del chiarimento che si compiacerà di darmi.

Per il resto, il disegno merita, a mio avviso, la nostra piena approvazione.

L'articolo 238 del codice di rito penale dispone che gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica possono fermare, anche fuori dei casi di flagranza, quando vi sia fondato sospetto di fuga, « le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura ».

Si è fatto giustamente rilevare — la relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, e la relazione breve, ma lucidissima, dei colleghi Amatucci e Riccio sono in proposito più che esaurienti — che, essendo i casi di mandato di cattura obbligatorio, per le nuove disposizioni dell'articolo 253, notevolmente diminuiti di numero, tanto da rimanere esclusi dalla previsione persino i reati gravissimi, quali la rapina, la estorsione, il peculato, la concussione, la violenza carnale, ne è derivato un notevole e grave intralcio per gli organi di polizia giudiziaria nell'accertamento dei reati e delle responsabilità connesse.

L'istituto del fermo si è rivelato, in pratica, svuotato della sua portata, con gravi conseguenze — lo si ripete — per l'acquisizione della prova e, in definitiva, nel campo dell'amministrazione della giustizia, con grave allarme della coscienza pubblica. Donde la

opportunità di una congrua modifica della norma, che il fermo di polizia disciplina.

Si propone, a mio avviso giustamente, che gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possano fermare le persone, su cui gravano fondati indizi di aver commesso un reato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni, o una pena più grave, ed inoltre le persone, su cui gravano fondati indizi di aver commesso un reato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel massimo a 4 anni, quando sono state condannate più volte per delitto non colposo o altra volta per delitto della stessa indole ovvero non hanno la residenza nel territorio dello Stato.

Nulla da osservare. Occorre eliminare gli ostacoli, che la formulazione precedente della norma ha posto innanzi a chi, nella immediatezza del momento, deve pur fare quanto è necessario per la ricerca della verità e, se vi sono degli indiziati, deve pur poterli fermare, mentre in base alla norma vigente ciò non gli è possibile, anche se si tratti di reati soggettivamente ed oggettivamente gravi, ma diversi da quelli per cui è obbligatorio il mandato di cattura.

Non si può parlare, come fanno i relatori di minoranza, di parallelismo tra fermo di polizia e mandato di cattura. Trattasi di istituti, alla cui base, come rilevano giustamente i relatori per la maggioranza, esistono situazioni diverse e necessità processuali diverse. La privazione della libertà personale di una persona si verifica normalmente in seguito al comando dell'autorità giudiziaria; ma vi sono casi in cui può aversi anche senza che tale comando vi sia. Vi è anzitutto il caso in cui la persona sia colta in flagranza di reato, cioè nell'atto di commetterlo, per modo che, nei reati permanenti, la flagranza si ha fino a che non sia cessata la permanenza. Vi è altresì il caso, in cui la persona sia colta mentre immediatamente dopo aver commesso il reato, è inseguita dalla forza pubblica o dall'offeso o da altre persone, ovvero sia colta con cose o tracce dalle quali appaia che abbia essa commesso poco prima il reato.

In questi casi il comando dell'autorità giudiziaria manca e potrà anche non esserci in seguito. Eppure c'è la privazione della libertà personale. Nessun parallelismo, dunque, fra tale forma di privazione della libertà personale ed il mandato di cattura.

E così nessun parallelismo può stabilirsi fra il mandato di cattura ed il fermo di indiziati di reato, che si ha quando la flagranza non sussiste ma vi è fondato sospetto di fuga di chi è non solo indiziato, ma gravemente indiziato di un reato.

Se così è, disciplinare il fermo indipendentemente dalla disciplina del mandato di cattura, non è manifestare sfiducia, come diceva dianzi l'onorevole Berlinguer, verso la magistratura.

È inutile, poi, ironizzare col dichiarare che Annibale non è alle porte e col rilevare che il fenomeno della criminalità, pur avendo subito un lieve aumento quantitativo, ha subito una diminuzione qualitativa, perché, se il ministro Moro, che fa parte dello stesso Governo che non si oppose all'approvazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, dopo appena un anno dalla approvazione di essa si è sentito costretto a presentare al Parlamento un disegno di legge per modificarla, vuol ben dire che la realtà ne ha posto in rilievo le deficienze. La relazione che accompagna il disegno di legge ha ricordato — e non vi è ragione di porre in dubbio la esattezza delle sue parole — che da più parti si è parlato di « evidente limitazione al buon funzionamento della giustizia ed alla pronta repressione dei reati », di « diffuso timore che l'azione dello Stato non potrà più essere energica », di « preoccupazione e disorientamento degli organi di polizia giudiziaria ». Il ministro ha anche ricordato le tendenze e gli aumenti che l'attività criminosa ha assunto nel paese ed ha posto in relazione tale peggioramento con le limitazioni frapposte ai poteri della polizia giudiziaria.

Non è un nuovo Governo « che chiede (come scrivono i relatori di minoranza) una retromarcia », ma è la realtà ad imporla. Se il Governo non avesse voluto fare a suo tempo marcia avanti, non l'avrebbe fatta. Se ora, pur dopo la lunga preparazione della legge del 1955, ricordata dall'onorevole Berlinguer, il Governo propone la retromarcia, vuole ben dire che la stessa è più che necessaria nell'interesse superiore del paese, che vuole essere sufficientemente tutelato nelle persone e nei beni.

Ma sono gli stessi relatori di minoranza, che, nella loro grande sensibilità, finiscono col darci ragione. Quando essi, infatti, si fanno a sostenere che, ove fosse apparsa imperiosa la necessità di prevedere, ai fini del fermo, qualche particolare forma criminosa, la si sarebbe potuta specificare per titolo di reato, dimostrano di essere anche

essi convinti che quella necessità non si può escludere.

Non potevano gli onorevoli Capalozza e Amadei, esperti avvocati e sottili giuristi, non riconoscere che è piuttosto esagerato non consentire che la polizia proceda al fermo di chi sia gravemente indiziato di un delitto di rapina o di estorsione o di peculato o di concussione o di violenza carnale, quando vi sia sospetto di fuga. Ed allora, quasi scherzando, affermano che trattasi di reati che per lo più sono accompagnati da aggravanti, perché « il sistema delle aggravanti è così avvolgente nel nostro codice, che ben pochi sono i delitti, che a rigore non ne configurino talune, per cui la pena edittale è spostata al limite che consente il mandato di cattura ». Se in tal modo ragionano ingegni sottili, adusati alla lotta forense e ai dibattiti giuridici, vuol ben dire che proprio non esistono argomenti, che valgano a sorreggere la tesi da essi sostenuta. Ed allora passano, come ho detto, a sostenere la opportunità di non utilizzare una formula di carattere generale, ma di procedere ad una elencazione di reati, per cui sia consentito il fermo anche se per essi il mandato di cattura non sia obbligatorio.

È agevole rispondere che la formula usata è tale da abbracciare non più di quei reati, che sono indicati nella relazione ministeriale e nei confronti dei quali i relatori di minoranza assumono che di solito appaiono sulla scena del delitto contornati di una o più aggravanti.

Si afferma con un'aria di ingenuità che il disegno di legge rappresenta una *reformatio in peius* del codice Rocco, perché il codice Rocco stabilisce che il fermo può aver luogo nei confronti di persone gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura, mentre qui lo si consentirebbe anche nei confronti di persone indiziate di reati, per cui tale obbligatorietà non esiste.

L'osservazione è solo in apparenza fondata, in quanto con la legge del 1955 è stato notevolmente ridotto il numero dei reati, per i quali è obbligatorio il mandato di cattura, per cui è assurdo parlare di *reformatio in peius*.

Non ho altro da aggiungere. Come italiano amante della tranquillità sociale formulo fervido voto che la criminalità nel nostro paese siffattamente diminuisca da rendere di fatto non operante la norma che oggi ci prepariamo ad approvare. (*Applausi al centro*).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Capalozza, il quale interviene non come relatore di minoranza ma a titolo personale. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Questo disegno di legge, che è stato frettolosamente avviato dal Governo al Parlamento appena pochi mesi dopo l'entrata in vigore della novella modificativa del codice di procedura penale, è nato — mi si consenta di affermare — sotto i segni congiunti del più semplicistico e desolante empirismo, della *reformatio in peius* rispetto al codice Rocco del 1930 e altresì, soprattutto, di uno smodato e disinvoltato disprezzo del nuovo ordine costituzionale.

Primo: il più semplicistico e desolante empirismo. Si dice, letteralmente, nella relazione ministeriale che i procuratori generali dei maggiori centri riferirono, non appena entrate in vigore le innovazioni della legge n. 517 del 1955, circa la notevole riduzione del numero delle persone arrestate senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria e circa la preoccupante riduzione dei fermi da parte degli organi di polizia giudiziaria. E con ciò, onorevoli colleghi e onorevoli ministri? Può questo giustificare, non dirò in modo convincente, ma almeno in modo decente, la richiesta di una legge siffatta? E sulla scorta, si badi, di notizie così precarie, contingenti e incerte da potersi sospettare che siano ingenuamente allarmistiche, e afferenti, per di più, ad un lasso di tempo così ristretto!

Ché, poi, si è dimenticata, davvero, una bazzecola! Cioè che la riforma del 18 giugno 1955 è stata attuata faticosamente, meditatamente e col conforto della dottrina più qualificata e della esperienza della magistratura e delle curie forensi, proprio allo scopo di ridurre i fermi da parte della polizia giudiziaria senza ordine o mandato della autorità giudiziaria.

E ci si viene a raccontare, con una disinvoltura non tanto inusitata, quanto assai ardita, essere una spiacevole sorpresa che la norma innovativa ottenga il risultato al quale la norma stessa, appunto, tendeva!

Secondo: *reformatio in peius* dell'architettura del codice Rocco. È da premettere, onorevoli colleghi — del resto, voi ben lo sapete — che il codice Zanardelli del 1913 ignorava del tutto l'istituto del fermo da parte della polizia e della forza pubblica. Venne introdotto con l'articolo 238 del codice del 1930, che era l'articolo 239 nel progetto preliminare. E il Rocco, nella relativa relazione (*Lavori preparatori*, volume VIII, pagina 49),

così lo presenta: « Ho pensato di ammettere il cosiddetto fermo di polizia, istituto che, senza che alcuna legge lo prevedesse, anzi in opposizione a parecchie norme legislative, si era venuto costituendo con una prassi determinata da necessità di polizia ».

Devo precisare, ad onor del vero e ad onore del Parlamento, che allora, in quel periodo non fausto per gli istituti rappresentativi, la Commissione parlamentare fu contraria alla codificazione della norma. Tanto risulta dai *Lavori preparatori* (volume XI, pagina 335-36). Il presidente D'Amelio, dopo aver annotato che « è la prima volta che il fermo (lo chiamò « termine poliziesco ») fa la sua apparizione in un codice », aggiunse: « È penoso vedere ammesso questo istituto in un codice che è un documento legislativo di alta e nobile concezione giuridica ». E il Saltelli, intervenendo nella discussione, dichiarò: « Sul fermo di polizia si era venuta formando una prassi, sebbene non fosse preveduta dalla legge. Il progetto disciplina il fermo per infrenarne gli abusi ».

Dopodiché la Commissione all'unanimità — sembra — esprime l'augurio che il ministro « voglia riesaminare la opportunità della norma ». Tuttavia, il ministro restò nella sua determinazione, e tenne, però, ad accentuarne il carattere limitativo rispetto ad una pratica che « non offriva — egli avvertì — sufficienti guarentigie per la libertà delle persone ». Ecco come entrò nel codice l'articolo 238.

Si ponga, dunque, mente:

a) che il fermo era abusivamente praticato, ai fini del processo, prima del codice del 1930, mentre era già stato introdotto nella nostra legislazione, in periodo fascista, con il testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848, e con la legge 21 gennaio 1929, n. 67, sul monopolio dei sali e tabacchi;

b) che lo stesso legislatore fascista ebbe a disciplinarlo, nel codice di procedura penale, per porre dei limiti alla polizia che allora imperava sovrana e *legibus soluta*;

c) che il fermo dal legislatore fascista è stato concepito come una specie di corollario del mandato di cattura, nel senso che fosse ammesso solo ed esclusivamente rispetto ai reati per i quali fosse obbligatorio il mandato di cattura e concorressero, altresì, altri requisiti: i gravi indizi e il sospetto di fuga. Così il Leone nei suoi *Lineamenti di diritto processuale penale*, pagina 375 della seconda edizione del 1956.

Ed ora assistiamo a questo spettacolo davvero non edificante: che il Governo, che si

proclama campione, garante, tutore dello Stato di diritto, travolge i confini che persino il fascismo appose al fermo: lo sgancia dai reati per cui è obbligatorio il mandato di cattura e lascia i privati cittadini alla mercé della polizia, in una latitudine discrezionale che si presta a ogni abuso e in un campo oltremodo più vasto di quello stabilito dalla vigente legislazione per il mandato di cattura obbligatorio.

E perché poi? Dobbiamo chiederci: con quale utilità concreta? Solo con il proposito di ingigantire le funzioni della polizia e di umiliare quelle della magistratura. Infatti, trattandosi, nelle previsioni dell'articolo 238, quali si propongono nel disegno di legge, di reati che ammettono il mandato facoltativo di cattura (secondo l'attuale articolo 254 del codice di procedura penale), sarebbe assai agevole — e lo ha rilevato opportunamente ed acutamente l'onorevole Berlinguer — ottenere la tempestiva autorizzazione del giudice, nell'ambito del richiamato articolo 254 del codice di procedura penale.

Terzo: disprezzo del nuovo ordine costituzionale. A mio avviso, questo disegno di legge suona aperta sfida alla Corte costituzionale, perché è un disegno di legge che ignora e calpesta la Costituzione della Repubblica.

Se per gli studiosi delle discipline penali-stiche è un pregio non limitare le indagini al campo dei problemi tradizionali del diritto penale sostantivo e processuale e trascendere l'apparato dottrinario specialistico, spingendo lo sguardo ai rapporti costituzionalistici di supremazia generale o particolare, si da cogliere l'aspetto concreto e vitale della reciproca influenza e dello sviluppo interdipendente; per il Governo e per il Parlamento, questo è un autentico obbligo giuridico che non può essere mai eluso, perché le norme della Costituzione hanno come destinatari primari i poteri dello Stato, hanno come destinatari il potere legislativo e il potere esecutivo, oltreché l'ordine giudiziario.

Ebbene, nel sistema, contenuto nel nostro statuto democratico, delle libertà personali del cittadino, non vi è posto per una norma così palesemente deviazionistica, involutiva e regressiva, quale è quella di cui ci stiamo occupando. Norma che si pone in irriducibile ed impensato contrasto con i voti che si sono susseguiti da tanti anni nei congressi giuridici e con i suggerimenti dei competenti, oltreché con l'indirizzo evolutivo e progressivo che in questo campo si è manifestato dopo la ripresa democratica: già, sia pure timidamente, con il regio decreto 20 gennaio 1944,

n. 45, e, poi, con il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944 n. 194. Potrei citare l'articolo 243 del progetto della commissione ministeriale del 1950, che è sul solco della limitazione dei poteri della polizia giudiziaria e si guarda bene dal separare il fermo dal mandato di cattura obbligatorio, previsto dall'articolo 259 di quel progetto proprio negli stessi casi per cui lo ammette l'articolo 253, secondo le modificazioni della legge 8 giugno 1955, n. 517, salva la eliminazione della violenza carnale, della rapina, dell'estorsione, che insieme al commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti nell'ipotesi dell'articolo 446 del codice penale, e alla falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'articolo 453 del codice penale, — rimasti questi ultimi, per titolo di reato, nell'attuale articolo 253 — erano comprese, se ben ricordo, nei vari progetti precedenti, sia di iniziativa parlamentare sia di iniziativa governativa. Eliminazione che è stata decisa (ne possono dare atto i colleghi della Commissione di giustizia) dopo approfondite, serene e severe discussioni. E adesso si lamenta che per taluni di tali reati non sia previsto il mandato di cattura obbligatorio e si pretende, all'infuori dei crismi della serietà e della obiettività proprie della autorità giudiziaria, di facoltizzare il fermo da parte della polizia! Il pretesto è, insomma, che per reati come la violenza carnale, la rapina e l'estorsione non sia previsto il mandato di cattura obbligatorio.

Onorevoli colleghi, si noti (e la citazione che sto per fare assume, di per sé, un accento polemico nei confronti della relazione ministeriale e di quella della maggioranza) che, a proposito della rapina e della estorsione, che erano comprese, come già ho avvertito, nel progetto ministeriale del 1950, nella proposta Leone del 13 marzo 1952, nel disegno Zoli del 13 novembre 1952, nella proposta Leone del 25 luglio 1953, nel disegno De Pietro del 3 agosto 1954, uno studioso insigne, il professor Giuliano Vassalli, così si esprime nella esposizione fatta al convegno nazionale indetto dal Centro di prevenzione e difesa sociale e tenutosi a Bellagio e a Milano nell'aprile e nel novembre del 1953 (pagina 119 degli *Atti* pubblicati dal Giuffrè): «Suscita in noi grande perplessità la inclusione della rapina e della estorsione, che non sempre hanno in concreto la gravità che il loro *nomen iuris* fa supporre e che (come certe forme larvate e discutibili di estorsione) possono essere espressione di situazioni dubbie, nelle quali

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

il rigore della cattura obbligatoria (soprattutto in relazione al cattivo uso che spesso si fa dell'articolo 252 a proposito della sufficienza di indizi) può essere eccessivo ».

E il professor Giuliano Vassalli rammenta, a riprova, i processi per comune rapina a carico di partigiani in relazione a episodi — egli dice — « tipicamente bellici » accaduti tanti anni prima.

E potrei aggiungere, per mio conto, i processi per estorsione a carico di contadini e di mezzadri che richiedevano ai loro concedenti non tanto e non solo la ripartizione di prodotti e l'imponibile di mano d'opera nel quadro di accordi sindacali già raggiunti dai rappresentanti di categoria, ma persino il rispetto del lodo De Gasperi, della tregua mezzadrile o delle stesse leggi agrarie.

Mi viene un sospetto, onorevoli colleghi: non vorrei che proprio questi precedenti siano il segreto cruccio e l'appetita finalità degli autori o degli ispiratori del presente disegno di legge!

La Costituzione va rispettata perché è inviolabile (da un'altissima cattedra è stato poc'anzi ripetuto questo ammonimento): lo è fino a che non sia modificata nei modi prescritti. E la Costituzione contiene un articolo 13, che sancisce che la libertà personale è diritto fondamentale del cittadino, e un articolo 27, che dichiara che « l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva ». È vero, onorevole Colitto, che l'articolo 13, terzo comma, della Costituzione, a deroga della norma del secondo comma dello stesso articolo, per cui le restrizioni della libertà personale non sono ammesse « se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria », detta che « in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria »; ma è altrettanto vero che il rinvio operato dalla Costituzione ad altre leggi vale per le leggi, siano esse *conditae* o *condendae*, che non siano incompatibili con la Costituzione. E certamente è da ritenersi incompatibile con l'articolo 13, secondo comma, della Costituzione il testo dell'attuale disegno di legge, che non si limita ad anticipare, in caso di necessità e di urgenza, l'arresto, che comunque deve essere ordinato dall'autorità giudiziaria, ma, lasciando alla polizia una larga facoltà discrezionale, prescinde proprio da quel requisito della tassatività di cui al terzo comma del predetto articolo 13.

Faccio miei, senza ripeterli, le considerazioni ed i rilievi, in ordine alla proroga, che sono stati fatti dall'onorevole Colitto, i quali peraltro, bisogna riconoscerlo, colpiscono sia questo disegno di legge sia la legge 18 giugno 1955, n. 517, che il Parlamento ha approvato, attraverso le sue Commissioni in sede deliberante.

Onorevoli colleghi, quando si pensi che col sistema precedente alla novella del 1955 risulta dai dati dell'Istituto centrale di statistica che i giudicabili ristretti nelle carceri sono stati per alcuni anni del dopoguerra persino quattro e cinque volte di più dei detenuti per espiazione di pena; quando si ponga mente che proprio i giornali di ieri 29 gennaio annunciavano che due coniugi di Mineo, in quel di Catania, sono stati riconosciuti innocenti in sede istruttoria e prosciolti con formula piena per il reato d'omicidio dopo 13 mesi di carcere preventivo, essendo stati, per iniziativa dei carabinieri, arrestati in base ad indizi non confortati da alcuna prova; ci si renderà conto che, perpetuando questo sistema, si tengono per meri elementi decorativi i principi della presunzione di innocenza e della inviolabilità della persona umana, sanciti dalla nostra Costituzione.

Occorre, al contrario, fare altri passi innanzi rispetto alla novella del 1955, altri decisi passi innanzi.

Una legge come quella che è al nostro esame non può essere approvata, perché essa tradisce la Costituzione, perché tradisce la giustizia, perché tradisce la scienza, perché — bisogna pur dirlo — tradisce la coerenza degli uomini liberi. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gorini. Ne ha facoltà.

GORINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'intervento dell'onorevole Colitto non ritengo opportuno, per non tediare l'Assemblea, dilungarmi con questo mio intervento, che di conseguenza sarà quasi telegrafico, proprio per merito e virtù dell'egregio collega che mi ha preceduto. Però non posso fare a meno di svolgere alcune osservazioni in ordine al disegno di legge che stiamo discutendo e che ci accingiamo ad approvare.

L'articolo 254 del codice processuale penale attualmente vigente stabilisce che può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato: 1° di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni; 2° di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato è

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

stato più di due volte condannato per delitto non colposo o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato o risulta che si è dato od è per darsi alla fuga; 3°) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

Prosegue l'articolo: « Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali e sociali della persona e delle circostanze di fatto ».

Quindi, onorevoli colleghi, della mancata obbligatorietà del mandato di cattura beneficino persone indiziate di rapina, estorsione, peculato, violenza carnale, ecc. Come vedete, non si tratta di reati lievi, bensì di reati di grave entità, ed è perciò necessario che sottolineiamo qui in Parlamento quanto pregiudizievole siano le conseguenze delle suddette norme collegate coll'articolo 238 del codice processuale penale, che non consente il fermo di polizia per i reati dianzi indicati. Ritengo sia pertanto doveroso, per il legislatore, rendere conto all'opinione pubblica del proprio operato a tutela ed in difesa dei galantuomini.

È giusto che in regime democratico si valorizzi e si difenda la personalità umana. Chi nega, onorevoli colleghi, tutto questo? Non lo nega certo il Governo presentatore di questo disegno di legge, né lo neghiamo noi di questa parte, che ci accingiamo ad approvare il disegno di legge medesimo.

Onorevoli colleghi della sinistra, noi diciamo che l'uomo non deve essere un numero. No; sappiamo per nostra convinzione morale e politica che l'uomo non deve essere considerato una rotella anonima nell'ingranaggio dello Stato, ma che al contrario esso ha una propria personalità, una propria spiritualità e deve trovare nella Costituzione e nella legge la difesa di questi valori fondamentali. Però, se l'individuo in regime democratico ha piena libertà di esplicitare la propria attività politica, di rendere pubbliche le proprie idee e le proprie convinzioni religiose, se può liberamente agire nel campo economico e via dicendo, non deve pretendere l'impunità qualora compia azioni delittuose, approfittando proprio dell'insufficienza di quegli strumenti legislativi, che oggi noi cerchiamo con questo disegno di legge di rendere più aderenti alla realtà ed alle necessità della difesa contro la attività criminosa, che sembra piuttosto in aumento.

Si sono forse doluti i galantuomini della nuova dizione dell'articolo 253 del codice processuale penale per le esclusioni con esso operate? Certo, se ne sono doluti. È vero che la loro apprensione è stata attenuata dalle disposizioni contenute nel successivo articolo 254, che ho avuto l'onore di leggere testé, la quale disposizione demanda al giudice la decisione in ordine al mandato di cattura per i reati esclusi dall'articolo 253, reati gravissimi.

Senonché tale correttivo non esiste per quanto riguarda il fermo di polizia. Infatti l'articolo 238 dello stesso codice di rito penale dispone testualmente: « Anche fuori dei casi di flagranza, quando v'è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato, per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura ».

Quindi una persona, se pure indiziata fondatamente di un reato di peculato, di rapina o di violenza carnale, non può essere fermata dagli organi di polizia. Può così il prevenuto tranquillamente sottrarsi ad ogni indagine, far più comodamente sparire ogni elemento di accusa; e, quel che è peggio, mettersi al sicuro. In questo modo noi, egregi colleghi, salvaguardiamo la Costituzione!

Scusate, ma, a questo punto, mi pare di essere ridiventato ragazzo, quando andavo ad assistere a quella simpatica operetta intitolata *La gran via*. In essa, molto spiritosamente si ponevano in rilievo le deficienze della pubblica sicurezza. Noi vorremmo perpetuare quelle scenette sul piano della realtà? Eh, no, egregi colleghi! Noi dobbiamo ricordarci che siamo dei legislatori e siamo qui per la tutela e la difesa dello Stato, per la tutela e la difesa dell'incolumità pubblica, pur nel rispetto della persona umana.

Debbo quindi dichiarare che non è tollerabile facilitare l'impunità, come si vorrebbe da certi settori, onde determinare nel cittadino onesto la persuasione che lo Stato democratico sia impotente a difenderlo dal delinquente. Libertà di pensiero, libertà politica, sì; libertà di delinquere, no.

AMADEI, *Relatore di minoranza*. È questo tutto l'equivoco.

GORINI. Coloro i quali contribuiscono a consolidare questa deplorabile illiceità si rendono particolarmente responsabili di fronte alla stragrande maggioranza onesta dell'opinione pubblica della nazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

Si obietta che, avendo il legislatore modificato in favore del prevenuto il codice di procedura penale nel 1955, sia illogico ed inopportuno creare a breve distanza di tempo nuove norme che, sia pure indirettamente, ne attenuino o modifichino la portata. Ma in proposito è da osservarsi come la Corte costituzionale abbia dichiarato la incostituzionalità di quella parte dell'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il quale dettava misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, in contrasto con lo spirito e il dettato della Costituzione.

Non può però non essere sottolineato che il fermo di pubblica sicurezza è entrato nella nostra legislazione processuale penale solamente con il regio decreto legislativo 20 gennaio 1944, n. 45. Nel prevedere espressamente la facoltà di fermo delle persone particolarmente pericolose per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica, il legislatore sottoponeva il fermo di pubblica sicurezza alle stesse regole e alle stesse prescrizioni del fermo di persone indiziate di reato (cioè quello di polizia).

Indubbiamente, per evidenti ragioni di sistematica legislativa, il legislatore del 1944 fece male a trattare il fermo di pubblica sicurezza in una legge di rito penale, avendo la disciplina di quell'istituto la sua sede naturale nella legge di pubblica sicurezza. E forse sarà stato anche per questo motivo che la legge del 1955 non fece alcuna menzione del fermo delle persone pericolose, mentre la Corte costituzionale dichiarava dal canto suo, come ho detto, la incostituzionalità dell'articolo 157 della legge di pubblica sicurezza. Ma il Parlamento prima che si concludesse il 1956 si è ben preoccupato di eliminare le incertezze derivanti da una siffatta irregolare situazione giuridica (permettetemi la frase) ed ha approvato, con la legge del 27 dicembre 1956, n. 1423, le misure di prevenzione da adottarsi nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

Per analogia ci pare, quindi, si possano tranquillamente riprendere in esame i riflessi, negativi, del nuovo testo dell'articolo 254 del codice di procedura penale, sulle norme dell'articolo 238, quando sono gli stessi magistrati a denunciarli allo stesso onorevole guardasigilli, come si evince dalla relazione.

Che importa, onorevoli colleghi, conoscere la statistica in ordine all'accresciuta o diminuita delinquenza? Sarebbe come se per un

miracolo insperato non venissero più in Italia perpetrati in un anno furti e per questo motivo si dovessero abolire gli articoli 624 e seguenti del codice penale.

Ora, mi pare che le ragioni in contrario adottate da taluni colleghi non debbano essere che disattese.

La funzione della legge penale, a mio avviso, non deve essere semplicemente repressiva, ma anche e soprattutto preventiva. Ma perché veramente tale ed operante sia la sua funzione, è necessario che gli organi di cui dispone, la polizia giudiziaria e la magistratura, non debbano subire gravi intralci come purtroppo accade nella realtà attuale, nello svolgimento di una efficace attività di investigazioni per l'accertamento dei reati e l'assicurazione dei colpevoli alle sanzioni della giustizia.

Quanto al tecnicismo di questo disegno di legge è da osservarsi che in ordine alla norma contenuta nel penultimo capoverso dell'articolo 1, cioè all'obbligo da parte del procuratore della Repubblica o del pretore dell'interrogatorio immediato del fermato, si potrebbe, a mio modesto avviso, limitare tale interrogatorio solo nei casi in cui il magistrato avesse incertezze sul concorso degli elementi necessari per la convalida del fermo.

Tante volte tale interrogatorio non presenta concreta utilità, quindi nella pratica può produrre un considerevole turbamento nell'attività delle procure e delle preture. Quest'obbligo, prima inesistente, fu istituito con la legge n. 517 del 1955, ma il disagio non è stato avvertito, dato che i fermi oggi sono rarissimi. Con la nuova disciplina data dal progetto di legge, la necessità più frequente di portarsi in carcere per l'interrogatorio del fermato, trascurando ogni altra attività anche grave ed ugualmente indilazionabile, potrebbe arrecare, in procure provviste di pochi magistrati e in preture fornite di un solo pretore, serio intralcio al normale andamento del servizio.

Altra osservazione che mi permetto di fare riguarda la espressione contenuta nel capoverso dell'articolo 1 là dove è detto: « quando vi è fondato sospetto di fuga ».

Mi pare che tale locuzione potrebbe essere soppressa, prima di tutto perché ha un sapore di palese ingenuità che non fa onore al legislatore; secondariamente perché vi è già una limitazione nei poteri dell'ufficiale di polizia quando la legge stessa, dopo due righe, afferma che possono essere fermato

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

le persone solo quando gravano su di esse fondati indizi di aver commesso un reato.

Onorevoli colleghi, non voglio ulteriormente dilungarmi perché, come ho detto, altri argomenti oggetto del mio intervento sono stati illustrati da un egregio oratore che mi ha preceduto. Quindi, devo concludere. E la mia conclusione non può essere che questa: un invito al Parlamento ad approvare questa legge.

Approvando questa legge, noi daremo la sensazione — e non semplicemente la sensazione, ma la prova — che il Parlamento si preoccupa di salvaguardare, sì, i diritti della personalità, della libertà e della difesa del prevenuto e, se vogliamo, anche del delinquente semplicemente indiziato, ma si preoccupa altresì di difendere i diritti delle vittime ingiustamente sacrificate dalla criminosa volontà altrui. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Amatucci, il quale interviene non come relatore per la maggioranza, ma a titolo personale. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attuale disegno di legge risponde ad una duplice esigenza: quella della pronta repressione di reati e quella del buon funzionamento della giustizia.

L'onorevole Berlinguer ha voluto, poco fa, accusare i componenti della Commissione speciale, che era presieduta dall'onorevole Leone e incaricata delle modificazioni al codice di procedura penale, quasi di incoerenza e di contraddizione con se stessi: incoerenza che sarebbe costituita dal fatto che proprio io (che, fra tanti valorosi, ero modestamente uno dei componenti della Commissione) e, autorevolmente, l'onorevole Riccio, anch'egli componente della Commissione per la modifica del codice di procedura penale, oggi siamo entrambi relatori dell'attuale disegno di legge.

Ebbene, desidero dare una immediata risposta all'amico onorevole Berlinguer. L'onorevole ministro guardasigilli lo ricorderà: erano decorsi appena due mesi da quando la legge del 18 giugno 1955, n. 517, era entrata in vigore; io, che avevo anche concorso, insieme con i valorosi colleghi, alla formulazione di tale articolo, in sede di discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia ebbi a manifestare le mie perplessità e, lealmente e francamente dichiarai in quest'aula che forse noi avevamo ristretto eccessivamente i poteri della polizia giudiziaria adoperando una formula troppo limitativa e tale da paralizzare praticamente

la sua attività, specie nei confronti di coloro che erano indiziati di gravi reati per i quali, pur non essendo obbligatorio il mandato di cattura, ricorreva tuttavia un carattere di particolare gravità e pericolosità per la sicurezza pubblica. L'errore fondamentale (mi perdonino gli onorevoli colleghi, ma non voglio con ciò assumere atteggiamenti cattedratici verso chicchesia, e non ne avrei l'autorità), cioè il voler noi estendere i poteri della polizia giudiziaria, fa sì che si dimentichi una cosa: che oggi, nella dottrina della procedura penale più progredita, si tende ad attuare la maggiore collaborazione possibile fra attività della polizia giudiziaria e attività giudiziaria in se stessa in tutto l'iter criminoso, dalla *notitia criminis* fino alla esecuzione.

Poco fa l'onorevole Capalozza sosteneva che il disegno di legge rappresenta una *reformatio in peius* addirittura rispetto al codice Rocco del 1930, nonostante l'avvento della nuova costituzione che tutela la libertà della persona. L'onorevole Capalozza, però, ha volutamente dimenticato che il codice Rocco, se da una parte limitava il fermo alle persone indiziate di reati per i quali era obbligatorio il mandato di cattura, dall'altra allargava talmente l'elenco di questi reati da rendere del tutto illusoria la limitazione del fermo.

E fu appunto per questo, onorevole Capalozza che, in sede di riforma del codice di procedura penale, noi abbiamo previsto il fermo soltanto per gli indiziati di reati punibili da un minimo di 5 anni a un massimo di 15 anni di reclusione.

AMADEI, *Relatore di minoranza*. E perché avremmo fatto quella riforma, se ora la si vuole annullare con questo disegno di legge?

AMATUCCI. Per il fatto che, come dice il guardasigilli nella relazione che accompagna il disegno di legge, vi sono state segnalazioni e indicazioni da parte delle procure generali della Repubblica e di altri organi dello Stato, le quali hanno denunziato « lo stato di preoccupazione e di disorientamento degli organi della polizia giudiziaria ».

A questo proposito, anzi, l'onorevole Berlinguer ha affermato in Commissione, e ha ribadito qui, che un siffatto intervento della autorità e della polizia giudiziaria suona irraguardoso verso il Parlamento. Non mi pare davvero; mi pare anzi che la cosa dimostri la collaborazione di tutti gli organi dello Stato tesi all'adempimento di un solo dovere, quello di porre lo Stato nella migliore

condizione per amministrare la giustizia. Non è chi non veda, infatti, l'opportunità di fare in modo che il magistrato possa procedere a degli interrogatori seri e non a delle burlette procedurali che si risolvono sempre a danno dei galantuomini e della giustizia.

Nemmeno si tratta di estendere i poteri della polizia giudiziaria, in quanto si affida al magistrato, e solo a lui, la direzione effettiva delle indagini fin dal primo momento: è infatti stabilito nel disegno di legge che anche il primo interrogatorio deve essere fatto dal magistrato e non da quella polizia giudiziaria che ha soltanto una funzione ausiliaria ed esecutiva.

L'onorevole Colitto ha affacciato qualche dubbio di ordine costituzionale e il collega Capalozza ha affermato che l'istituto del fermo, ignorato nel codice di procedura penale del 1913, lo dovrebbe essere tanto più ora sotto l'impero della nuova Costituzione repubblicana. Ricordo però all'onorevole Capalozza che l'articolo 26 del codice Albertino prevedeva il fermo per le persone gravemente indiziate, per quelle sospettate di fuga o per i presunti autori di determinati delitti ed è stata poi l'evoluzione scientifica della dottrina processualistica che ha voluto distinguere il fermo dell'indiziato da quello di polizia, che è disciplinato dall'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931. Questo è stato anche il giudizio della Corte costituzionale. E il ministro dell'interno, a tale proposito, ebbe a dichiarare che aveva già preparato il nuovo disegno di legge sulla pubblica sicurezza.

È vero, onorevole Berlinguer, che subito dopo la guerra abbiamo avuto altre leggi. Come la Camera è a conoscenza, l'istituto del fermo di polizia giudiziaria, introdotto nel codice di procedura penale del 1930, subì notevoli varianti con il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 45, che modificò il tenore dell'articolo 238 del codice e aggiunse a questo un altro articolo, il 238-bis; e, successivamente, con il decreto legislativo 8 dicembre 1944, n. 406, che autorizzò la autorità giudiziaria competente per la convalida del fermo a prorogarne la durata. A queste disposizioni di legge bisogna aggiungere l'articolo 13 della Costituzione.

Ma se con il testo del codice penale era stato disciplinato l'istituto del fermo in una maniera veramente completa, dobbiamo anche riconoscere che questa disciplina era incerta nei suoi termini e nella sua portata, in quanto per l'istituto del fermo non era stabilito il termine entro il quale l'autorità

di pubblica sicurezza dovesse fare comunicazione dell'eseguito arresto.

Quando, con il nuovo disegno di legge abbiamo stabilito che l'autorità di polizia giudiziaria, operando il fermo, deve avvisare immediatamente il magistrato, da qualcuno è stato detto che, obbligando la polizia giudiziaria a fare l'immediata segnalazione del giorno e dell'ora in cui il fermo viene operato e obbligandola entro 48 ore a indicare i motivi del fermo stesso, veniva a crearsi una ragione di larga diffidenza verso gli organi della polizia giudiziaria. Ma questa affermazione è veramente strana, in quanto la polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 220, è subordinata all'autorità giudiziaria. Ora è opportuno che l'autorità giudiziaria abbia notizia dei fermi operati dagli organi da essa direttamente dipendenti e non già, come spesso accade, dalla stampa. D'altro canto l'obbligo del rapporto entro le 48 ore appare necessario, perché l'autorità giudiziaria, dovendo procedere alla convalida o al rigetto del fermo, deve avere a disposizione tutti gli elementi. Si tratta di una accresciuta garanzia che viene accordata all'indiziato. Naturalmente il magistrato potrà, ai sensi della legge, compiere per conto suo altri accertamenti.

Per quanto ho detto e per le altre ragioni esposte nella relazione, mi sembra che l'approvazione di questo disegno di legge sia quanto mai urgente ed utile.

Noi non dobbiamo dimenticare che la polizia giudiziaria, nella funzione di accertamento del reato, diventa organo esecutivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto bisogna accordarle la facoltà di trattenere l'indiziato di certi delitti, anche fuori della flagranza, quando il fermo valga ad assicurare alla giustizia gli autori di gravi delitti. Non si tratta dunque di arretramenti dalle posizioni raggiunte, soprattutto non si deve parlare di tradimento — come poco fa è stato detto in quest'aula — dai principi della democrazia. La democrazia e la libertà in Italia, noi l'abbiamo conquistata; ma vogliamo che questa democrazia e questa libertà abbiano un solo fondamento su cui poggiare, una sola piattaforma: il rispetto e l'osservanza della legge per tutti. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Amadei, relatore di minoranza.

AMADEI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stata così chiara, così tecnicamente esatta la esposizione degli onorevoli Berlinguer e Capalozza che io mi esimerò dal dilungarmi, anche perché ritengo che compito del relatore sia soltanto quello di offrire qualche illustrazione alla relazione scritta, che amo pensare sia stata letta dai colleghi.

La vita di questa norma del codice di procedura penale è stata assai tormentata in questi anni. Originariamente, l'articolo 238 del codice di procedura penale, così come fu introdotto nel codice Rocco, si esprimeva in questi termini: « Anche fuori dei casi di flagranza, quando v'è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica, possono fermare e i primi possono anche trattenere sotto custodia le persone gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura, in attesa del provvedimento dell'autorità giudiziaria alla quale deve essere data immediata partecipazione del fermo compiuto. Si osservano in tali casi, in quanto siano applicabili, le norme degli articoli riguardanti l'arresto in flagranza ».

Nella sua formulazione originaria questo articolo, dunque, riguardava soltanto il fermo di indiziati di reato e non si curava delle persone socialmente pericolose. E ancorava il provvedimento del fermo ad un principio, quello cioè che il reato per cui si pensava che un tizio dovesse rispondere, fosse sottoposto al mandato di cattura obbligatorio.

La norma dell'articolo 238 fu successivamente modificata col regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 45, con il quale si introdusse il principio del fermo di persone la cui condotta « appaia particolarmente pericolosa per l'ordine sociale o la sicurezza pubblica ». Per quanto riguardava gli indiziati di reato, si ripetevano gli stessi concetti della norma di cui al codice Rocco, mantenendo cioè l'agganciamento con il principio per cui il reato da addebitarsi al prevenuto, dovesse essere soggetto al mandato di cattura obbligatorio.

Successivamente al citato regio decreto legge 20 gennaio 1944, è intervenuto nella nostra legislazione un fattore di fondamentale importanza, vale a dire l'avvento della Costituzione repubblicana.

Che cosa dice l'articolo 13 della Costituzione repubblicana nel terzo comma? « In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti

provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto ».

È indubbio, onorevoli colleghi, che questa norma abbia carattere precettivo, e se così è, penso che se qualcosa andava modificata dell'articolo 238 nella riforma operata con la legge 18 giugno 1955, numero 517, andava proprio modificata quella parte della norma con la quale si stabilisce che il fermo operato dalla pubblica sicurezza o dalla polizia giudiziaria e dietro richiesta della stessa autorità che ha proceduto al fermo, possa dall'autorità giudiziaria essere prorogato fino a sette giorni.

A me pare — e mi riallaccio con quanto giustamente ha detto, su questo punto, l'onorevole Colitto — che la disposizione con la quale si proroga il fermo fino a sette giorni, sia in netto, decisivo contrasto con la norma della Costituzione, la quale non può lasciar adito a dubbi nella sua interpretazione sia letterale, sia dello spirito che ha animato la stessa disposizione. Infatti, quando nella Costituzione si dispone tassativamente che l'autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore deve comunicare l'avvenuto fermo all'autorità giudiziaria, e che questa entro le 48 ore dal ricevimento della comunicazione deve procedere alla convalida del fermo e, qualora non lo faccia, resta il fermo privo di ogni effetto, mi pare che ogni disposizione che cerchi di prolungare il fermo sia incompatibile con la norma costituzionale e quindi da respingere.

Io non vorrei che nella materia che ci occupa si generassero equivoci che potrebbero verificarsi facilmente, per il fatto che da diverse parti sono state adoperate parole molto grosse circa la necessità e l'urgenza di questa riforma, dandosi quasi l'impressione da parte del Governo e dei relatori di maggioranza, che, nel caso in cui non approvassimo quest'ultima modifica di questo benedetto articolo 238, i delinquenti se ne potrebbero tranquillamente andare a spasso, poiché l'autorità di pubblica sicurezza non avrebbe alcun potere di intervenire e perché l'autorità giudiziaria, senza il preventivo fermo, e cioè senza l'accertamento di dati che diano consistenza all'acquisizione di elementi di prova, si verrebbe a trovare paralizzata nel giudizio. Ora, questo non è vero.

Con la novella del 1955 noi procedemmo a molte riforme, e sono lieto di ricordare qui che il dirigente spirituale e morale di queste riforme fu proprio il Presidente della Camera

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

che, come tutti sanno, è un luminare della scienza penalistica.

Ebbene noi nel ciclo di tali riforme, abbiamo stabilito una limitazione dei casi in cui precedentemente il mandato di cattura era obbligatorio. Abbiamo fatto male o bene? Penso che si sia fatto bene, perché, oltre a soddisfare le esigenze di libertà del cittadino, abbiamo reso, limitando i casi di obbligatorietà del mandato di cattura, il magistrato più responsabile e più cosciente della sua alta funzione.

In sostanza, noi abbiamo detto: limitiamo la specificazione della casistica e lasciamo che il magistrato, nella sua discrezionalità, nella sua coscienza, nella sua intelligenza e responsabilità, decida volta per volta e si avvalga, se del caso, dell'emissione del mandato di cattura; dove invece ritenga sia il caso di procedere senza la emissione di questo mandato, sia lasciato libero colui sul quale grava il sospetto della commissione di un reato. E lo strano è che questi principi furono sostenuti non tanto da chi in questo momento vi parla, quanto da quei colleghi che oggi consenzienti alla formulazione del nuovo testo dell'articolo 238 del codice di procedura penale, si orientano in senso diametralmente opposto.

Per forzare la mano, si cerca di allarmare l'opinione pubblica, asserendo che i rapinatori potranno non essere arrestati, così come chi abbia commesso una violenza carnale e coloro che hanno commesso estorsioni potranno starsene tranquilli, in quanto la legge non li colpisce con un mandato di cattura obbligatorio. Agendo in tal modo ci si prende giuoco dell'opinione pubblica. In realtà, le cose non stanno così. Infatti, lo stesso onorevole Riccio ebbe così ad esprimersi durante i lavori della Commissione incaricata di emendare il codice di procedura penale: « Per quanto riguarda il reato di rapina, vi sono dei casi di lievissima entità. Certo, se non avessimo la rapina impropria e se non avessimo casi lievissimi di rapina, noi potremmo accedere alla proposta fatta. Ma quando diciamo che il mandato di cattura è facoltativo, ci rimettiamo alla discrezionalità del magistrato, che userà della sua facoltà tenendo conto dell'entità del reato ». E aveva perfettamente ragione, così com'era nel giusto l'onorevole Bucciarelli Ducci che la pensava nello stesso modo, come pure l'onorevole Mastino Gessumino che sosteneva il medesimo concetto.

Oggi si è giunti alla formulazione della norma modificatrice attraverso un ragiona-

mento del tutto diverso. Si dice: poiché abbiamo ridotto i casi di obbligatorietà del mandato di cattura e, poiché la legge ha ancorato il fermo di polizia alla obbligatorietà del mandato di cattura, accade malauguratamente che molte persone indiziate o sospette di reati anche gravi, non possono essere immediatamente perseguite, perché noi abbiamo grossolanamente errato nel risolvere il problema, e perché tutto quello che dette rilievo al nostro ragionamento sulla giustizia della limitazione del mandato di cattura obbligatorio, era, fino da quel momento, non altro che un giudizio sbagliato. Ora, onorevoli colleghi, questo non è affatto vero. Nella legislazione fino ad oggi in vigore, esisteva un principio cui riferirsi per la ipotesi di un fermo di polizia e tale principio si basava, si agganciava alla obbligatorietà del mandato di cattura. Non richiedendosi più questo, è chiaro che noi diamo la più ampia facoltà e potere agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria e, quando si affidano ampi poteri di esercizio agli agenti ed agli ufficiali di polizia, è certo che non si compie un'opera di democrazia, un'opera di liberalità.

Ma, onorevoli colleghi, vi è un'altra ragione che io vorrei fosse da voi esaminata seriamente. Premetto che sono concorde coi tanti, con tutti coloro che sostengono come sia necessario procedere alla modifica di una legge, anche a brevissima distanza di tempo, nel caso in cui questa legge si dimostri inoperante o inadatta per raggiungere lo scopo. In questa eventualità, non è opera che possa diminuire il nostro prestigio di fronte alla pubblica opinione quella di correggere una legge, anche se giovane di vita, che, anzi, abbiamo il dovere di farlo per il fatto che nulla può esistere di più mortificante di una disposizione di legge impotente. Ma se una siffatta evenienza può accadere in settori della vita sociale o della vita economica per la prima volta disciplinati o scarsamente disciplinati da norme legislative, e come esempio mi riferisco ai settori economico e finanziario, mutevoli per eccellenza e dove possono rinvenirsi isole di attività mai investite da una legge, non è la stessa cosa nel campo penalistico, nel campo della procedura penale, dove è fiorita una lunga tradizione, e si è ricchi di una profonda esperienza. Su questo terreno abbondantemente arato, riformare a distanza di pochi mesi, come suol dirsi a « bomba », per modificare una legge che era stata tanto faticosamente elaborata e discussa e della quale avevamo perfettamente previste le conseguenze, non conferisce molto al presti-

gio nostro e a quello del Governo. L'opinione pubblica penserà che noi elaboriamo le leggi pur non essendo abbastanza maturi per argomentarle, per discuterle, per forgiarle, e dirà che noi siamo dei legislatori superficiali, costretti a cambiare la legge appena promulgata, poiché non l'esperienza ha dimostrato la vacuità delle disposizioni poste in essere, ma il fondamentale errore iniziale che, facilmente avvertibile, non è stato osservato. E questo non è serio. Ripeto che sarei favorevolmente disposto a rivedere la legge quando essa si fosse dimostrata inidonea a raggiungere gli scopi prefissi, ma nel nostro caso non esiste il suggerimento della esperienza, vale a dire, un periodo di tempo trascorso che legittimi il dire che la legge non ha dato i suoi frutti, avendo posto la polizia in una situazione di impotenza o nelle condizioni di non poter espletare i suoi compiti di difesa e di tutela della collettività da quelle tipiche manifestazioni che si chiamano reati. Perché, se è vero che in questi ultimi tempi si è dilatato un certo volume di delinquenza, è cioè aumentata la quantità dei delitti, è pur vero che v'è stata una diminuzione della qualità degli stessi in riferimento alle forme più gravi. Queste cose non le affermo io, ma le ha ricordate il procuratore generale della Corte di cassazione in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario a Roma, compiaciuto, come tutti noi dobbiamo essere, della diminuzione dei delitti che più di altri sono in grado di commuovere la coscienza pubblica e provocare allarme sociale, per la loro paurosa rilevanza, cioè proprio di quei delitti per i quali dovrebbe intervenire il mandato di cattura obbligatorio e, quindi, il fermo degli indiziati di averli commessi.

Se pertanto la qualità del delitto, la qualità negativa, che fa sì che il delitto sia profondamente avvertito dai consociati per il carico di delinquenza esplosiva che contiene, è diminuita, non si vede il perché di questa norma, che avrebbe trovato la sua ragione di ingresso per correggere la vigente legislazione sul tema del fermo, se si fosse verificato un aumento delle forme più gravi di delinquenza che, come ho detto, più intensamente sono avvertite dalla coscienza collettiva.

È vero pertanto che non esiste a favore del disegno di legge nemmeno l'attualità di una situazione delinquenziale che sproni il legislatore ad agire per la tutela dei cittadini.

Sono carenti nella specie e le ragioni di carattere giuridico e quelle di carattere pratico che ci sollecitano a modificare una norma che, d'altra parte, non porta sulle spalle

un grave fardello di anni, risalendo la sua approvazione al giugno 1955.

Il fatto che qualche procuratore della Repubblica si sia lamentato che nell'ambito della sua giurisdizione un determinato delinquente non sia stato acciuffato a tempo, non significa che Annibale sia alle porte di Roma.

Nella relazione di minoranza, il collega Capalozza ed io abbiamo posto in evidenza un punto sul quale ha polemizzato l'onorevole Colitto, a parer mio, ingiustamente.

Diciamo noi che, ove il Governo avesse sentito la necessità di procedere a una regolamentazione più estensiva del fermo di polizia, avrebbe potuto indicare — così come operammo a suo tempo allorché stabilimmo le ipotesi in cui il mandato di cattura è obbligatorio — alcuni tipi di reato per i quali il fermo dell'indiziato si potesse operare al di fuori della obbligatorietà del mandato di cattura.

A me pare che non sia stata scritta cosa eccezionalmente strana, che anzi la indicazione comporta ossequio alla disposizione dell'articolo 253, dove è disposta la emissione obbligatoria del mandato di cattura per alcuni delitti che non lo comporterebbero in riferimento al minimo o massimo di pena editale.

Per queste ragioni, pertanto, poiché non esistono motivi tecnico-giuridici, né di politica criminale, per cui si debba procedere alla quarta modifica dell'articolo 238 del codice di procedura penale, voglio confidare che le conclusioni della nostra relazione di minoranza siano accolte dalla Camera. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruccio, relatore per la maggioranza.

RUCCIO, *Relatore per la maggioranza*. Credo di potermi riportare alla relazione scritta, in quanto gli argomenti in essa esposti rimangono fermi e non confutati. Le critiche rivolte alla relazione e al disegno di legge appaiono del tutto infondate, come è stato già in quest'aula oggi dimostrato dagli interventi degli onorevoli Colitto, Gorini e Amatucci.

Pertanto, mi limito a fare solo qualche osservazione. La prima è che il richiamo ai precedenti della riforma della procedura penale non porta certamente a giustificare un diniego di approvazione di questo disegno di legge. È stato detto che intendiamo tornare indietro. Non si ritorna indietro: si tratta soltanto di creare un maggior equi-

librio nella legge e di porre una norma migliore vorrei dire, più adeguata a quelle che sono le necessità di difesa sociale. Vi era nel codice Rocco un agganciamento del fermo al mandato di cattura. In quel codice, però, numerosissimi erano i casi di mandato di cattura obbligatorio. È sopravvenuta la riforma voluta da noi; ed in sede di riforma, proprio a tutela del principio della inviolabilità della libertà personale, questi casi di obbligatorietà sono stati di gran lunga diminuiti. Occorreva rivedere autonomamente anche l'istituto del fermo; non fu fatto; sicché il fermo rimase agganciato al mandato di cattura con la conseguenza di perdere ogni utilità agli effetti della difesa della società. Il fermo è istituto diverso e con fondamento diverso da quello del mandato di cattura. Se il fermo si giustifica in virtù di un principio, ed il mandato di cattura in virtù di un altro principio, cioè se l'uno e l'altro istituto hanno fondamenti diversi, ciascuno di essi deve avere una sua autonoma strutturazione. Dal momento che vi è stata una revisione in rapporto al mandato di cattura obbligatorio, vi può essere una revisione in rapporto al fermo; anzi, vi deve essere. Sicché il dire che si vuole tornare indietro o il dire, come ha detto l'onorevole Capalozza, che addirittura noi vogliamo fare una riforma *in peius* del codice Rocco, è dire cosa del tutto inesatta, perché oggi, anche approvando questo disegno di legge, noi non arriviamo a comprendere tutti i casi di fermo, che erano nel codice Rocco.

Ma v'è anche un'altra ragione per cui non ci dobbiamo richiamare a questi precedenti. L'onorevole Amatucci ha risposto a chi ha parlato di coerenza e di incoerenza. È materia questa, della quale non si discusse in altra occasione. In realtà, noi abbiamo sostenuto allora, e crediamo di essere nel giusto oggi sostenendo ancora, che i casi di mandato di cattura obbligatorio devono essere diminuiti; ma sosteniamo che così non deve avvenire, invece, per il fermo. Di fronte agli inconvenienti che sul terreno pratico si verificano, è necessario rivedere, nell'ambito dei principi costituzionali, la norma relativa al fermo. Sono due posizioni diverse, e quando vi sono posizioni diverse non si può parlare di incoerenza.

È giustificata questa modifica che noi sosteniamo? Noi crediamo di sì. Si dice: i procuratori generali non vengano a farci da maestri. Noi non crediamo di poter respingere la voce dei procuratori generali. Non perché crediamo che essi debbano imporre a noi degli orientamenti, ma perché crediamo che

i procuratori generali, la di cui esperienza si poggia su una fatica quotidiana giudiziaria, ci possono far sentire precisamente la voce dell'esperienza, cioè ci possono dire cosa convenga fare, indicare la via perché la giustizia sia meglio amministrata. E questo soltanto hanno fatto i procuratori generali. Avendo essi notato, sul terreno della vita pratica giudiziaria, che si verificano degli inconvenienti, che dei delinquenti su cui gravavano fondati indizi di delitti, si sono dati alla fuga sottraendosi alla giustizia, hanno dato un allarme. Spetta a noi valutare la questione; spetta a noi decidere se modificare o non modificare. Ma indubbiamente la voce dei procuratori generali oltretutto essere una voce autorevole, è una voce che può e deve essere ascoltata. Respingerla e dire: ma che c'entrano i procuratori generali?, mi sembra portare un argomento che è soltanto ad impressione.

AMADEI, *Relatore di minoranza*. Ma nessuno ha detto questo!

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Sì, l'ha detto l'onorevole Berlinguer.

Si tratta allora di valutare l'opportunità o meno di introdurre la modifica.

Non crediamo neppure di dover rispondere all'argomento di illegittimità costituzionale sollevato dall'onorevole Capalozza, ed al sospetto di illegittimità costituzionale per la parte della norma non modificata, sollevato dall'onorevole Colitto.

Quanto al dubbio formulato dall'onorevole Capalozza, noi crediamo di poter affermare che nell'articolo 13 della Costituzione, la indicazione tassativa dei casi in cui si possono adottare provvedimenti provvisori è rimessa alla legge. Quindi siamo proprio noi legislatori che dobbiamo indicare, si intende tassativamente, questi casi; sicché, non comprendo che cosa si voglia dire quando si afferma che la legge che noi andiamo a varare è contro lo spirito della Costituzione, dal momento che, ripeto, proprio la Costituzione ha demandato al legislatore ordinario di definire i casi in cui possono essere adottati provvedimenti provvisori.

Ritengo pertanto che questo sospetto debba essere fugato da qualunque coscienza, al pari dell'altro cui si è riferito prima l'onorevole Colitto e quindi anche l'onorevole Amadei: mi riferisco alla proroga del fermo per 7 giorni. Diceva l'onorevole Amadei, un momento fa, che entro le 48 ore deve essere comunicato il fermo, e che entro altre 48 ore l'autorità giudiziaria deve confermare o meno il fermo stesso. Esattissimo. Ma che cosa è

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

la proroga se non la conferma, se non la valutazione positiva di tutti i presupposti di legittimazione del fermo? È chiaro allora che precisamente nelle 48 ore deve venire la conferma o la proroga, se richiesta. La proroga stessa è convalida. Pertanto non si va né contro lo spirito, né contro la lettera della Costituzione.

Ma queste osservazioni sono state da me fatte fuori del progetto di legge, semplicemente per evitare che si creino altri sospetti in rapporto alle leggi. Troppe volte oggi si levano contro le leggi sospetti di illegittimità costituzionale, in tutte le preture, in tutti i tribunali, in tutte le cause. Non credo che si debba favorire questa tendenza anche in Parlamento, ed è per questa ragione che ho inteso dare quel chiarimento.

Dicevo — e mi avvio alla conclusione — che si tratta semplicemente di valutare se sia opportuna o meno la modifica di questo articolo 238. Afferma l'onorevole Capalozza nella relazione di minoranza, e ha ripetuto l'onorevole Amadei, che noi in sostanza faremmo un argomento ad emozione. È scritto infatti: « Non serve sollecitare l'emozione, deplorando che con l'attuale disciplina delitti come la rapina, l'estorsione, il peculato, la concussione, la violenza carnale, non postulando una pena edittale non inferiore nel massimo a 15 anni, sarebbero esclusi dall'ambito del fermo, allorché esuli la flagranza e la semiflagranza, perché: a) in primo luogo la qualificazione per la rapina e la estorsione, una sola aggravante comune per la concussione, più di un'aggravante comune per il peculato, la violenza carnale, la rapina e la estorsione, spostano la pena edittale al limite che consente il mandato di cattura e perciò il fermo ».

Io non comprendo, però, che argomento sia questo. È chiaro che quando ci sono le circostanze aggravanti la pena è aumentata. Ma noi facciamo un altro argomento; ed è un argomento precisamente in rapporto alla concussione, anche se semplice, alla rapina, anche se semplice, perché si tratta di delitti gravi. Il dire pertanto che quando c'è l'aggravante, la pena aumenta, ed il fermo è possibile, significa addurre un argomento non certamente valido contro i motivi che sono stati addotti dalla nostra parte.

Noi, svincolando il fermo dal mandato di cattura obbligatorio, intendiamo soltanto conferire una facoltà che risponde ad una esigenza di maggiore giustizia, soprattutto in rapporto all'accertamento delle prove. E voglio concludere dicendo che ho avuto

l'impressione che nella discussione si sia dimenticato che il presupposto per il fermo — presupposto che rimane nella norma che noi crediamo debba essere approvata, nonostante che l'onorevole Gorini sia insorto ed abbia suggerito di eliminare questa espressione dalla legge — è il « fondato sospetto di fuga ».

Ed allora, se c'è il fondato sospetto di fuga e se ci troviamo di fronte a persone gravemente indiziate, in rapporto cioè alle quali vi sono fondati indizi che esse abbiano commesso un reato di rapina, o un reato di estorsione o altri reati che, per la loro gravità, portano a quella pena edittale che è indicata nel progetto di legge stesso, noi crediamo che non solo sia opportuno, ma sia necessario questo fermo; necessario, come dicevo, non soltanto per una maggiore difesa della collettività, ma soprattutto per una migliore realizzazione della giustizia agli effetti dell'accertamento delle prove.

Lasciamo allora ogni discussione sulla libertà, sulla democrazia; tutto questo non c'entra. Qui entrano soltanto una realtà e un bisogno: la difesa della collettività e la tutela della giustizia. Noi crediamo perciò che questo disegno di legge debba essere approvato e invitiamo la Camera a confortarlo del suo voto favorevole. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

MORO, Ministro di grazia e giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo di potermi limitare a poche osservazioni, dopo che la via mi è stata così efficacemente spianata dai due relatori di maggioranza, onorevole Amatucci e onorevole Riccio, i quali hanno chiarito in modo molto persuasivo il significato e la portata di questo disegno di legge, ed anche dopo gli interventi degli onorevoli Colitto e Gorini che hanno preso la parola a sostegno dell'iniziativa del Governo.

Io li ringrazio tutti, come del resto ringrazio i colleghi dell'opposizione che sono intervenuti nella discussione, per il contributo che hanno dato al chiarimento delle idee in relazione a questo disegno di legge.

L'onorevole Berlinguer ha lamentato che con eccessiva fretta e quasi violando i diritti sovrani del Parlamento che aveva votato una riforma della procedura penale, il Governo sia intervenuto con questo disegno di legge, sia intervenuto cioè proponendo di modificare,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

a distanza di qualche mese, quanto era stato sancito in occasione dell'approvazione della legge di riforma del codice di procedura penale.

Ora, io noterò che questo intervento, che, per altro, come l'onorevole Berlinguer ha riconosciuto, non urta contro alcun principio regolamentare, è venuto dopo oltre un anno dalla approvazione della legge di modifica della procedura penale, che, se non erro, è del 18 giugno 1955, essendo stato il mio disegno di legge presentato alla Camera il 12 luglio 1956, e presso la Camera si è fermato, per un esame giustamente approfondito, per altri sette mesi. Sicché, al momento nel quale noi ci occupiamo di questa proposta di modifica, oltre un anno e mezzo è trascorso dall'entrata in vigore di quella legge che ci proponiamo appunto di modificare per la sua manifesta inadeguatezza in un suo particolare aspetto.

Quindi, non abbiamo inteso in nessun modo recare offesa al Parlamento nell'atto in cui abbiamo sottoposto al suo riesame un punto particolare della legge modificata del codice di procedura penale, che aveva dato luogo a notevoli inconvenienti nella sua applicazione.

Ed in realtà credo che si potrebbe dire, come da qualche parte è stato autorevolmente sostenuto, che più che di una esplicita volontà del Parlamento di limitare, nella misura che si è poi rivelata, l'istituto del fermo degli indiziati di reato, si sia trattato di un difetto di coordinamento.

Io non ho la possibilità di asserire e di dimostrare che così sia stato in realtà; ma credo di poter per lo meno dubitare che se il Parlamento avesse avuto ben presente, nel momento in cui modificava i casi di mandato di cattura obbligatorio, le conseguenze che da tale revisione sarebbero derivate sul terreno del fermo degli indiziati di reato, probabilmente non avrebbe operato così come ha operato. Non abbiamo cioè nessuna prova certa che sia stata veramente esplicita e consapevole volontà del Parlamento quella di restringere i casi di fermo degli indiziati di reato negli angusti confini che sono risultati dall'approvazione di questa legge. Quindi, appare opportuna la nostra iniziativa in quanto essa tende a far ritornare il Parlamento su di un punto da esso deciso forse senza piena valutazione degli inconvenienti che stavano per determinarsi. In ogni caso essa serve per richiamare il Parlamento ad esaminare un punto di quella legge che ha dato luogo a gravi inconvenienti.

L'onorevole Berlinguer ha fatto un appello a me personalmente. Io lo ringrazio delle gentili parole di apprezzamento che ha avuto nei miei confronti; per altro posso assicurarli che nessuna forza della destra economica è intervenuta a muovere la mia iniziativa, ma mi ha mosso soltanto il mio senso di responsabilità, mi hanno mosso...

MARZANO. Che cosa c'entra la destra economica?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Così ha lamentato l'onorevole Berlinguer.

Dicevo: mi hanno mosso le voci che si sono levate qui stesso, nel Parlamento, già nella discussione del primo bilancio che io ho avuto l'onore di discutere dinanzi alla Camera appena insediato nel mio ministero; mi hanno mosso i rilievi non degli uffici di polizia o degli organi politici, ma i rilievi che mi sono giunti dai magistrati, dai procuratori generali e dai procuratori della Repubblica, i quali hanno la responsabilità della efficace applicazione della legge penale e del perseguimento dei colpevoli di reati. Tali esigenze mi sono state segnalate nel rapporto personale che ho avuto con questi alti magistrati, ma del resto molte di queste voci già si erano levate in sede di discorsi inaugurali dell'anno giudiziario. Posso citare quasi a caso.

Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ha detto: « Particolare cautela hanno dimostrato al riguardo gli organi di polizia giudiziaria, i quali, per la viva preoccupazione di incorrere in errori, limitano ormai, generalmente, le denunce di persone in stato di arresto ai soli casi di gravissimi reati ».

Il procuratore generale presso la corte d'appello di Trieste ha detto: « Gravi sono le ripercussioni per il divieto di fermo di persone indiziate di reati che non siano quelli eccezionali per i quali è obbligatorio il mandato di cattura. Appare eccessiva la tutela del singolo anche nei casi in cui ci fosse fondato sospetto di fuga e si trattasse di reati gravissimi quali quelli menzionati » (rapina, estorsione, concussione, peculato).

Ed ecco le parole del procuratore generale presso la corte d'appello di Genova: « Per quanto riguarda la recente riforma del codice di rito penale, deve essere particolarmente rilevato che la limitazione dei casi in cui può procedersi al fermo degli indiziati di reato, sì che ne rimangono esclusi reati gravi e che destano particolare allarme (rapina, estorsione), e l'abolizione della facoltà di fermo delle persone pericolose fuori dei

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

casi previsti dall'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, hanno creato negli organi di polizia perplessità e senso di disagio, trovandosi essi fortemente ostacolati nelle loro indagini. Ciò tanto più in quanto da qualche mese la popolazione di questa città è in allarme, essendosi verificate e continuando a verificarsi numerose audaci rapine. Questo punto della riforma è universalmente criticato, ed anche i più noti avvocati penalisti di Genova, intervistati dalla stampa, hanno espresso la loro netta disapprovazione ».

A sua volta, il procuratore della Repubblica di Torino, dopo aver rilevato il disagio degli organi di polizia giudiziaria di fronte alle nuove disposizioni concernenti il fermo, ha osservato: « Di fronte al fenomeno, sempre più preoccupante, della delinquenza, può infatti riuscire malagevole, a chi lo deve combattere, giustificare la drastica limitazione. Tanto più che, ridotti al *minimum* i casi in cui il mandato di cattura è obbligatorio, molti indiziati di reati gravissimi (rapina, estorsione, furti di cose di rilevante valore, ecc.) sfuggono, qualora manchi la flagranza e sia quindi possibile l'arresto, al provvedimento, rendendo più difficoltoso il compito della polizia ».

Il procuratore della Repubblica di Trento ha osservato, dopo aver fatto una lunga indicazione degli inconvenienti: « Pertanto, la abrogazione dell'inciso contenuto nell'abrogato articolo 238 del codice di procedura penale costituisce una evidente limitazione al buon funzionamento della giustizia e alla pronta repressione dei reati ».

Il procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli così si è espresso: « La nuova legge ha prodotto un senso di disorientamento ed ha suscitato il timore che l'attività della polizia sarà indebolita per l'abolizione del fermo per misure di pubblica sicurezza e per avere la legge ridotto a pochi casi l'arresto in flagranza; e che l'azione punitiva dello Stato non sarà più energica per avere circoscritto il mandato di cattura obbligatorio a limitatissimi casi e per avere notevolmente ridotto i casi del mandato di cattura facoltativo, favorendo così la concessione della libertà provvisoria anche per reati gravi, e per avere ridotto la custodia preventiva a termini troppo brevi ».

Il procuratore generale presso la corte d'appello di Catania ha detto: « L'applicazione delle nuove norme ha avuto per effetto immediato il rilassamento degli organi di polizia giudiziaria nella ricerca degli autori

di reati. La limitazione dei poteri della polizia giudiziaria, in relazione al fermo di indiziati di reato, all'arresto facoltativo in flagranza ed ai casi di flagranza, ha portato subito ad un aumento delle denunce contro ignoti e delle denunce di pregiudicati a piede libero. La legge non ha tenuto conto della necessità di ristabilire l'ordine turbato dal reato, anche se non grave, con immediati provvedimenti di rigore, che giovano a tutelare le parti offese. Ed ha, inoltre, sancito provvedimenti disciplinari e sanzioni penali che hanno allarmato gli organi di polizia ».

Ed ecco quanto ha detto il procuratore generale presso la corte d'appello di Bari: « La polizia si dibatte in difficoltà per l'accertamento dei reati per essere stati limitati i casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura e, conseguentemente, i casi in cui è consentito il fermo delle persone gravemente indiziate di reati ».

A sua volta, il procuratore generale presso la corte d'appello di Brescia ha osservato: « Non è sfuggito allo scrivente l'insorgere di una certa preoccupazione negli organi di polizia giudiziaria di fronte alla più rigorosa disciplina dettata dalla nuova legge per il fermo degli indiziati di reato ».

E il procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna: « È invero concordemente segnalata una rarefazione dei casi di fermo. Il fenomeno va riferito in parte ad uno stato d'animo di perplessità ingenerato negli organi di polizia giudiziaria dalla nuova regolamentazione ».

Infine, anche il procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari, subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 517, ha osservato: « Un certo disorientamento si manifesta già, anche per quello che concerne il fermo, che appare effettuabile solo per pochissimi casi ».

Ella, onorevole Berlinguer, aveva avanzato qualche dubbio sulla opportunità di questi interventi dell'autorità giudiziaria. Credo per altro che il ministro della giustizia non possa non farsi carico di dare un seguito alle voci di coloro che, operando con la più alta obiettività e con il più alto disinteresse nella lotta contro la delinquenza, sono in grado di segnalare, meglio di qualsiasi altro, le esigenze di adeguamento delle leggi vigenti.

Io dunque non ho inteso interferire con le mie citazioni nella libera valutazione del Parlamento, ma semplicemente ho voluto dare ragione del perché il ministro si sia orientato in questo senso. Io ho ricavato la mia convinzione, fra le molte fonti, anche dalle

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

voci autorevoli dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica. È chiaro, comunque, che, se segnalazioni vi sono state, queste non sono venute da autorità politiche o di polizia, ma dall'autorità giudiziaria nella esplicazione del suo compito di repressione dei reati.

Il problema che il disegno di legge cerca di risolvere è sorto in seguito alla drastica limitazione dei casi di obbligatorietà del mandato di cattura. Io non intendo per altro criticare questo aspetto della riforma, anche perché alla limitazione suddetta ha fatto riscontro un allargamento della sfera di discrezionalità accordata alla autorità giudiziaria in materia di emissione di mandati di cattura: la riforma del codice di procedura penale, infatti, mentre da una parte ha eliminato l'automatismo del mandato di cattura obbligatorio, pericoloso e lesivo della libertà, limitandolo a casi veramente eccezionali, per il resto si è rimessa alla sapiente e oculata discrezionalità del magistrato.

Senonché ne è conseguito che la facoltà accordata al giudice non ha riscontro in analoga facoltà nei casi nei quali in precedenza si operava con il fermo di polizia. Trattandosi di casi in cui il mandato di cattura non è più obbligatorio, è diventato impossibile provvedere da parte della polizia giudiziaria.

Si è cioè verificata una lacuna, una specie di area scoperta per la polizia giudiziaria, che ha creato una situazione di pericolo e una limitazione eccessiva dei poteri e dei doveri dell'autorità nel perseguimento dei reati e nella assicurazione dei colpevoli alla giustizia.

Con questo disegno di legge, prendendo atto della opportunità della intervenuta riforma circa il mandato di cattura obbligatorio, abbiamo voluto regolare autonomamente il caso del fermo di polizia giudiziaria per gli indiziati di reato.

In realtà, non vi è nessun organico collegamento fra le ipotesi di fermo e le ipotesi in cui ricorre il mandato di cattura obbligatorio. Questo collegamento vi era con legge precedente; ed era opportuno che vi fosse in quanto l'area del mandato di cattura obbligatorio era molto vasta. Ma una volta limitata questa area, era indispensabile (proprio per non obbligare ad una riforma più restrittiva in tema di mandato di cattura obbligatorio) disciplinare autonomamente il caso del fermo degli indiziati di reato. Ed è quello che noi abbiamo fatto con il presente disegno di legge. Abbiamo perciò stabilito che si possa procedere al fermo nelle ipotesi che voi conoscete, perché sono indicate chiaramente

nel disegno di legge, facendo una differenza fra il caso di persone che non siano state nel passato colpevoli di reati e il caso di persone le quali invece siano recidive o che risiedano all'estero.

Ora, sull'opportunità di questa norma io non ho bisogno di soffermarmi. Non raccolgo, quindi, l'invito che può essere implicito in alcune critiche, l'invito cioè a mantenere il collegamento fra i due istituti e a riformare l'istituto del mandato di cattura obbligatorio. No: lasciamo operare in quel campo il magistrato largamente, con discrezionalità, ma non impediamo all'autorità di polizia giudiziaria di intervenire tempestivamente, efficacemente, anche in casi nei quali giustamente non vi è più il mandato di cattura obbligatorio.

Non credo, pertanto, che al disegno di legge in esame possano essere opposte né obiezioni di opportunità né obiezioni di carattere costituzionale.

Per quanto riguarda i rilievi dell'onorevole Colitto, ripresi dall'onorevole Amadei, devo osservare che si tratta di un punto nel quale il disegno di legge non fa che riprodurre per completezza il precedente articolo della legge processuale penale. Quindi è un punto sul quale noi non abbiamo portato la nostra attenzione. Io mi propongo, onorevole Colitto, di studiarlo per vedere se si possa cogliere qualche motivo di incostituzionalità. Per altro, a prima vista, e quindi con ogni riserva, mi permetterei di ritenere che questa autorizzazione del magistrato all'autorità di polizia possa essere considerata come una specie di convalida provvisoria. Cioè, il magistrato ha visto entrare, come vuole la Costituzione, nella sua sfera di disponibilità il soggetto, in quanto il fermo intervenuto gli è stato notificato; egli non ritiene allo stato di convalidarlo; per altro neppure ritiene di non convalidarlo: dà ad esso, per così dire, una convalida provvisoria, riservandosi di decidere definitivamente al termine dei sette giorni.

Comunque, i rilievi che sono stati fatti, mi paiono degni di considerazione, ma non per una decisione in questa sede; ed ecco perché mi opporrò all'emendamento Amadei. Assumo però l'impegno di studiare questo punto sotto il profilo della sua validità costituzionale.

I rilievi di incostituzionalità fatti dagli onorevoli Berlinguer, Amadei e Capalozza mi paiono non fondati in quanto il terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione fa riferimento a casi eccezionali di necessità e

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

di urgenza indicati tassativamente dalla legge. Siamo evidentemente in casi di necessità e di urgenza per le caratteristiche stesse che sono state qui indicate, e sono casi indicati tassativamente dalla legge.

Non vi è, onorevole Capalozza, alcuna discrezionalità. L'autorità di polizia giudiziaria opererà quando si troverà di fronte a casi di reati punibili con quei massimi o con quei minimi che sono indicati dalla legge.

Devono inoltre ricorrere le ipotesi di fondato sospetto di fuga, di gravi indizi, ecc., che la legge processuale già richiedeva e continua a richiedere.

In definitiva, mi pare che nessuna ragione si opponga all'approvazione di questo disegno di legge, ché, anzi, esso giunge appena in tempo di fronte alle preoccupazioni e alle richieste dell'opinione pubblica la quale giustamente si preoccupa, come noi stessi del resto dobbiamo preoccuparci, non solo della libertà delle persone e dei diritti dell'indiziato, ma anche della necessità che in uno Stato sano e ordinato i colpevoli siano assicurati alla giustizia e che la giustizia possa fare il suo corso assicurando l'ordine sociale. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il Governo accetta il testo della Commissione?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti.

DE MEO, *Segretario*, legge:

L'articolo 238 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 238 — « Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone su cui gravano fondati indizi di aver commesso un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni o una pena più grave.

Possono altresì fermare le persone su cui gravano fondati indizi di aver commesso un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel massimo a quattro anni, quando sono state condannate più volte per delitto non colposo o altra volta per delitto della stessa indole ovvero non hanno la residenza nel territorio dello Stato.

Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per l'interrogatorio, dopo il quale devono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima Autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Se è necessario, lo proroga, qualora dall'autorità che ha proceduto al fermo ne provenga richiesta prima della scadenza del termine predetto, fino al settimo giorno dall'avvenuta esecuzione di esso. Del decreto di convalida e di quello di proroga è data comunicazione all'interessato.

In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo avere avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232».

FORMICHELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMICHELLA. A nome del gruppo del movimento sociale italiano dichiaro che voteremo a favore di questo disegno di legge; del resto, già in Commissione di giustizia, avevamo espresso il nostro motivato parere favorevole.

L'abrogazione manifestatasi inutile e pericolosa dell'articolo 238 del codice di procedura penale e le modifiche apportate successivamente allo stesso codice, avevano creato — come giustamente ha fatto osservare il guardasigilli — una vera e propria vacanza di norme giuridiche. Sia il potere giudiziario che le autorità di polizia si erano trovati in una

condizione veramente sfavorevole per poter perseguire la delinquenza.

Non riteniamo, così come è stato eccepito, che questo disegno di legge contrasti con la Costituzione. Rettamente ha fatto osservare l'onorevole guardasigilli che l'articolo 13 nella Costituzione dà facoltà, nei casi prescritti dalla legge e di gravità eccezionale, di ricorrere a questi provvedimenti; quindi mi pare che siamo perfettamente aderenti alla norma costituzionale.

D'altra parte è risaputo che, in questi tempi specialmente le forme di delinquenza dilagano in maniera preoccupante. La società, lo Stato debbono garantirsi e in modo preciso e deciso contro la criminalità. Quindi, noi che siamo per l'autorità e la preservazione dello Stato e per un'opera di bonifica sociale voteremo a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Sulla fissazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera l'ordine del giorno della seduta di domani. (V. pag. 30618).

DI GIACOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIACOMO. Signor Presidente, vorrei pregarla di includere nell'ordine del giorno di domani, all'inizio di seduta, la discussione della mia proposta di legge n. 1119 (sull'istituzione della provincia di Isernia), che ha già percorso una lunga strada.

PRESIDENTE. Domani non sarà possibile, dato il nostro calendario di lavori. Alla ripresa, la proposta di legge per la istituzione della provincia di Isernia sarà posta all'ordine del giorno, unitamente alle proposte analoghe, fra cui quella riguardante la provincia di Oristano.

DI GIACOMO. La ringrazio, signor Presidente.

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Colgo l'occasione per chiedere se il ministro dell'interno è disposto a rispondere in settimana alle nostre interrogazioni sul noto divieto di tenere comizi.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno mi ha fatto sapere che risponderà venerdì prossimo.

AMENDOLA PIETRO. Prendo atto e ringrazio.

Seguito della discussione di tre proposte e di un disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di tre proposte e di un disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari.

È iscritta a parlare la onorevole Leonilde Iotti. Ne ha facoltà.

IOTTI LEONILDE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, fra i complessi problemi suscitati dalla discussione sulla disciplina dei patti agrari, non può non destare la nostra attenzione e la nostra preoccupazione la questione delle abitazioni rurali. Questione gravissima, aggravatasi negli ultimi 20 anni, a mano a mano che la vita sociale e l'organizzazione civile dei centri urbani sono venute sviluppandosi sotto la spinta del progresso e della tecnica, mentre le abitazioni rurali sono rimaste ferme a condizioni di arretratezza a volte secolare.

Secondo un'indagine dell'Istituto centrale di statistica sulle case rurali in Italia, risalente al 1934, su 3.643.817 case rurali esistenti, soltanto 1.953.942, pari cioè al 53,6 per cento, vennero ritenute in quel tempo abitabili; e 1.691.874, pari al 46,4 per cento, non abitabili, o perché in condizioni di essere demolite, o perché necessitavano di grandi o di piccole riparazioni.

Le punte di maggiore carenza nel settore delle case rurali si manifestavano, come sempre, nel Mezzogiorno, con il 63 per cento di case inabitabili in Lucania.

Credo però, onorevoli colleghi, che a questo quadro, già così tragico 23 anni or sono, non si sia posto rimedio in questi anni; mi pare anzi che le cose si siano, seriamente, aggravate.

In primo luogo, forse, potremmo mettere in dubbio il criterio che allora fu seguito, perché non si può più accettare oggi il criterio che allora fu alla base del calcolo seguito dall'inchiesta, cioè che fosse abitabile una casa la quale aveva una certa capienza e una certa disponibilità di ambienti, anche se mancava di servizi igienici o dell'acqua corrente.

Ma, a mio avviso, la situazione si è anche notevolmente aggravata perché, nel corso di questi 23 anni, la guerra ha percorso, con i suoi eserciti, tutto il territorio nazionale; e perché assai scarsi sono stati i lavori per il riattamento delle case rurali. Se è vero che nei comprensori di riforma e negli agglomerati rurali — del resto, in misura non ancora sufficiente in rapporto all'aumento della popola-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

zione — un certo lavoro vi è stato per dare ai nostri contadini delle case più decenti, resta altrettanto vero che il complesso delle case coloniche, soprattutto quelle dove la popolazione rurale vive sparsa nelle campagne, rimane ancora oggi in condizioni di estrema arretratezza.

E vi sono, a questo proposito, onorevoli colleghi, degli esempi e delle testimonianze che provengono da studi ufficiali e da lavori di uomini di cultura che hanno dedicato la loro attività a questo settore. Vorrei citare, proprio per dimostrare quanto vado affermando, lo studio fatto dall'ingegnere Melilli su « le case rurali nell'azienda mezzadrile », pubblicato a Perugia negli anni del dopoguerra e relativo alle case rurali esistenti nella provincia di Perugia. Su 45 mila, numero pressappoco uguale rispetto a quello dato dall'indagine del 1934, 5.530 risultano da ricostruire completamente, pari cioè al 12,54 per cento delle case esistenti, contro le 881 case da ricostruire che venivano rilevate nell'inchiesta del 1934; 25 mila 400 necessitano di grandi ed urgenti riparazioni pari a 57,60 per cento contro le 7 mila 684 bisognose di grandi riparazioni e le 14.006 bisognose di piccole riparazioni esistenti nel 1934. Secondo questo studio nella provincia di Perugia, soltanto 13.160 case, pari cioè al 29,86 per cento, risultano abitabili contro le 23.138 pari al 51 per cento che risultavano abitabili nel 1934.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MACRELLI

IOTTI LEONILDE. Questi dati danno l'esatta valutazione del peggioramento notevolissimo che è avvenuto nel settore delle abitazioni rurali. E ancora la sezione agricola e forestale della camera di commercio di Pesaro, in uno studio effettuato sulle case rurali della provincia di Pesaro secondo dati pubblicati anche dalla stampa nazionale nel dicembre 1953, indicava, su 38 mila case coloniche — a questo proposito, si noti l'aumento di 8 mila case coloniche rispetto al 1934 — 4 mila case completamente da demolire e 15 mila case che abbisognano di radicali ed urgenti riparazioni contro le 192 da demolire e le 4.360 bisognose di gravi riparazioni del 1934.

Il quadro, perciò, tenendo conto delle cifre, si presenta, onorevoli colleghi, tutt'altro che favorevole; e non parlo poi della organizzazione dei servizi igienici, delle più elementari comodità nelle case rurali, senza le

quali oggi una casa non può essere considerata degna di tal nome.

A questo proposito, sono spiacente di non poter portare alla Camera dei dati che provengano da fonti ufficiali. Desidero, tuttavia, o portare qui, come prova delle mie affermazioni, alcuni dati che provengono da inchieste condotte in alcune delle province agricole del nostro paese, da organizzazioni femminili; e mi si consenta di dire che, in questo caso, trattandosi di abitabilità delle case, l'opinione delle donne possa valere almeno quanto quella di un testo ufficiale.

Da un'inchiesta condotta nella provincia di Bologna nel 1953, relativa a 32 comuni, su 9.826 case, 5.017 mancano di acqua potabile o sono completamente sprovviste di acqua; 5.533 sono sprovviste di luce elettrica; 3.587 sono collegate con la stalla in modo anti-gienico e dannoso alla salute degli abitanti. Inoltre, sempre nella provincia di Bologna, su un totale di 19 comuni, 3.391 case sono sprovviste di gabinetti igienici, 2.014 di pozzi neri.

Nella provincia di Siena, sempre da una inchiesta condotta nel 1953 relativa a 27 comuni su 36, su 9.486 case coloniche, 4.096 sono sprovviste di acqua potabile; 4.632 non hanno luce elettrica e 4.237 sono sprovviste di gabinetti igienici.

Non vi è dubbio, onorevoli colleghi e onorevole ministro, che una situazione di questo genere presenta aspetti di estrema gravità. Si può rispondere a questo proposito che il Governo se ne è preoccupato e se ne è preoccupata anche la maggioranza del Parlamento, quando, nel disegno di legge oggi al nostro esame, si stabilisce che le quote di miglioria, in ragione del 4 per cento per i rapporti di mezzadria e del 15 per cento per i rapporti di affitto, siano impiegate, con priorità, nelle opere di miglioramento delle abitazioni coloniche.

Devo però fare osservare, onorevole ministro, che di fronte alla situazione rivelata dai dati che ho citato, dati senza dubbio parziali e non rispondenti fino in fondo alla gravità della situazione stessa, è molto male che dalla legge governativa sia stata tolta una disposizione che si trova ancora oggi nella proposta di legge Sampietro, relativa all'elevamento delle quote al 7 per cento per i rapporti di mezzadria e al 25 per cento per i rapporti di affitto, destinate con priorità alle opere di miglioramento delle case coloniche.

La situazione si presenta talmente grave che le quote di miglioria, se devono rispon-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

dere anche in minima parte alle esigenze del progresso e della civiltà nelle campagne, devono assolutamente essere elevate.

Devo però osservare, onorevoli colleghi, che, a mio avviso, anche se il Parlamento — e abbiamo qualche motivo per dubitarne — accettasse di aumentare le quote destinate alla riattazione delle abitazioni rurali, ciò non sarebbe sufficiente a modificare lo stato di estrema gravità delle abitazioni stesse.

Si può osservare che anche nel passato esistevano, e tuttora esistono, delle leggi le quali fanno obbligo ai proprietari di riattare le case coloniche che abbiano bisogno di riparazioni. Esistono in primo luogo il testo unico delle leggi sanitarie del 1934 e i regolamenti comunali anche se invecchiati, che dallo stesso testo unico derivano. Eppure, onorevoli colleghi, nel corso di tutti questi anni tanto la legge quanto i regolamenti sono stati inoperanti o quasi. A questo punto dobbiamo chiederci perché questa legge e questi regolamenti sono rimasti inoperanti o quasi. Innanzi tutto la procedura prevista dal testo unico delle leggi sanitarie del 1934 e, soprattutto, dai regolamenti, per costringere il padrone inadempiente a impegnare determinate quote per il miglioramento delle case coloniche, è troppo complicata e di fatto insabbia al Genio civile ogni pratica in materia.

A questo proposito, vorrei sottolineare il fatto che occorre stare attenti, anche nella legge che è al nostro esame, a non creare procedure troppo complicate per obbligare il proprietario inadempiente ad eseguire i lavori di miglioria, perché si rischierebbe di cadere nella situazione del passato, di avere cioè delle disposizioni che però non operano nella realtà del nostro paese.

D'altra parte i contadini, molto giustamente, non amano le leggi e le procedure troppo complicate. Essi si sentono quasi sempre frodati da una legge troppo difficile, e si corre il rischio che i nostri contadini, pure in una Repubblica fondata sul lavoro, pensino delle leggi ciò che Renzo Tramaglino pensava delle grida e cioè che tanto se parlavano bene quanto se parlavano male, «in favore dei buoni cristiani non contano mai».

Ritengo però, onorevoli colleghi, che non soltanto perché la procedura prevista dalle leggi passate era complicata e difficile, le leggi stesse sono rimaste inoperanti; abbiamo di fatto una situazione delle abitazioni rurali peggiorata negli ultimi 20 anni. Ritengo, onorevoli colleghi, che il problema delle abi-

tazioni, della loro modifica, della creazione di condizioni diverse di civiltà e di umanità nelle campagne, possa essere più facilmente risolto se il contadino si sente stabile sulla terra e, in un certo qual modo, sicuro del suo futuro, della sua casa, della terra che lavora, della vita sua e dei suoi figli.

Non vi può essere sollecitazione all'applicazione delle leggi — e noi sappiamo che in un paese come il nostro la sollecitazione alla applicazione delle leggi è cosa assai importante — se il contadino non si sente strettamente legato alla casa, se il contadino non si sente sicuro sulla terra che lavora. Ecco perciò come la soluzione del problema della casa rurale è strettamente legata, a mio avviso, alla questione della giusta causa. Riconoscere la giusta causa al contadino, dargli un elemento di stabilità sulla terra e nella casa, non farlo più sentire alla mercé del padrone, anche se a determinate scadenze, togliere cioè quel che di nomadismo c'è nella vita del contadino, è un elemento fondamentale affinché le leggi in genere, e la stessa legge che noi discutiamo in particolare, diventino operanti e migliorino la terribile e tragica situazione delle abitazioni dei contadini nelle campagne italiane. Bisogna cioè fare un passo avanti e uscire dall'incertezza che ha caratterizzato, in questi anni, i rapporti tra il contadino ed il padrone, e questo passo avanti non può essere fatto a favore del padrone ma deve essere fatto a favore dei contadini, in modo che essi si sentano più sicuri nel richiedere che la legge intervenga nei confronti del padrone per obbligarlo a fare ciò a cui la legge stessa lo vincola. E non si può dire certamente, come diceva ieri un onorevole collega di parte vostra, che soltanto tra otto anni si potrà togliere questa incertezza che esiste nelle campagne; che soltanto tra qualche tempo si potrà riconoscere senza nessuna limitazione la giusta causa ai contadini. Oggi essa sarebbe impedita da un incontro di volontà politiche a cui è legata la maggioranza governativa e a cui, secondo questo collega, il partito di maggioranza è costretto dalla situazione del Parlamento italiano. Sono argomenti che non convincono troppo e che ci fanno pensare al vecchio proverbio «campa cavallo ch'è l'erba cresce». D'altra parte vien fatto anche di chiederci come mai si può prestar fede a queste affermazioni e a queste promesse quando esse vengono da un partito il quale per cinque anni ha avuto la maggioranza assoluta nel Parlamento ed aveva perciò tutte le possibilità per risolvere questo ed altri problemi senza cercare appoggi (che oggi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

d'altra parte non gli mancherebbero), per dar sfogo alla « ansia di rinnovamento » che lo sospinge a riconoscere la giusta causa.

Oggi non soltanto la situazione nelle nostre campagne esige in nome del progresso che la Camera italiana riconosca senza infingimenti, senza limitazioni e senza sotterfugi la giusta causa, ma lo richiede anche, in primo luogo, la causa della civiltà e dell'umanità nelle campagne, perché soltanto una maggiore stabilità del contadino sul fondo attraverso la sicurezza della terra e della casa potrà dar luogo ad un rinnovamento profondo nella vita delle campagne che porti i nostri contadini non più a vivere in case degne piuttosto del nome di tuguri ma a vivere, il più presto possibile, secondo le esigenze di una società più civile e più moderna.

Vorrei inoltre, onorevoli colleghi, aggiungere un'altra considerazione a questo proposito. Si può rispondere a queste argomentazioni che, soprattutto in questo settore, noi dovremmo lasciar mano libera all'iniziativa privata, che soltanto potrebbe porre rimedio alla situazione così grave delle abitazioni rurali. Non è vero. La popolazione delle nostre campagne vive oggi, e vivrà domani probabilmente in modo più accentuato, in una condizione di particolare inferiorità rispetto alle popolazioni che vivono nei centri urbani, esclusa ed isolata, qualche volta necessariamente, dal complesso della vita civile, dal suo sviluppo, da tutti quei ritrovati che la tecnica moderna mette a disposizione dei cittadini che vivono nei centri urbani. La società perciò deve dare qualcosa di più ai contadini, perché essi sono costretti dal loro lavoro a privarsi di ciò che i cittadini del nostro paese hanno.

Perciò, onorevoli colleghi, occorre garantire loro delle condizioni di vita e di abitazione che siano per lo meno migliori di quelle che hanno avuto fino ad oggi. Occorre cioè che accanto all'iniziativa privata vi sia una legislazione la quale, attraverso il riconoscimento della giusta causa e l'aumento delle quote di miglione, con priorità per il riattamento delle abitazioni rurali, al 7 per cento ed al 25 per cento, a seconda che si tratti di mezzadria o di affitto, garantisca ai contadini una situazione di vita decorosa.

Ho voluto, onorevoli colleghi, sollevare io questa questione, non soltanto perché provengo da una regione che, seppure tra le più progredite del nostro paese, risente con estrema gravità del problema della casa rurale; da una regione dove, accanto ai ritrovati più moderni della tecnica agricola

permangono qualche volta le condizioni più incivili e più pesanti di esistenza; ma ho voluto parlare di queste cose in primo luogo perché sono donna, e sono appunto le donne dei nostri contadini che più soffrono il disagio di una cattiva abitazione, che maggiormente in una cattiva abitazione sentono il peso di dover accudire alla famiglia e provvedere all'educazione dei figli; sono le donne che più risentono della instabilità della loro vita.

A proposito delle donne che vivono nei campi, mi sia consentito sollevare alcuni grossi problemi che spesso sfuggono all'indagine ed all'attenzione dei nostri colleghi. Mi riferisco al lavoro delle donne dei campi, al riconoscimento che esso ha, al contributo che le donne contadine portano al complesso dell'economia agricola e perciò anche al complesso dell'economia nazionale. Assai spesso negli uffici anagrafici noi ritroviamo le contadine qualificate come casalinghe, e di frequente consideriamo come tale la moglie del lavoratore dei campi, quasi che essa dovesse provvedere solo al lavoro di casa. In realtà queste donne sono partecipi del lavoro della terra pur continuando ad essere casalinghe, per cui si può dire di loro quel che si dice delle nostre operaie, che sono ad un tempo lavoratrici e donne di casa.

Le contadine, anche quelle emiliane, che pure vivono forse in condizioni economiche migliori rispetto alle contadine di altre zone del nostro paese, sono donne le quali lavorano dall'alba al tramonto — e questo non è certo un modo di dire allorché si tratta di zone agricole — e che al tempo stesso devono accudire alla casa ed ai figli.

Ma, a differenza delle operaie a cui viene riconosciuto il lavoro compiuto, il lavoro delle donne contadine non viene spesso riconosciuto o perlomeno non viene riconosciuto nella sua intierezza, per cui esse non riescono ad assumere in pieno, nel complesso dell'economia agricola, la loro responsabilità e dignità di lavoratrici. Fanno eccezione le braccianti, benché anche per esse valgano molte limitazioni. Sono infatti iscritte negli elenchi anagrafici le braccianti le quali compiano un numero di giornate di lavoro superiore a quello che viene richiesto agli uomini per poter essere iscritti nella stessa categoria degli elenchi anagrafici. E questo determina assai spesso l'esclusione delle braccianti da benefici quali il sussidio di disoccupazione importanti soprattutto per famiglie poverissime, quali sono nella maggioranza quelle dei braccianti italiani.

Il mancato o comunque il non completo riconoscimento del lavoro delle donne contadine, soprattutto appartenenti a famiglie di affittuari, coloni e mezzadri, è forse dovuto anche al tipo di economia che esiste nelle campagne, per cui essa assume quasi sempre il carattere di economia familiare.

Il lodo De Gasperi ha rotto però la vecchia ed ingiusta divisione a metà dei prodotti nel rapporto di mezzadria, togliendo la vecchia abitudine di porre sullo stesso piano e nella stessa considerazione il lavoro della famiglia mezzadrile e la proprietà.

Indubbiamente, introducendo questo principio del 53 per cento, il lodo De Gasperi ha inteso inserire un principio molto più moderno, anche se dobbiamo dire non recentissimo, se è vero, come è vero, che in una relazione all'Accademia dei georgofili del 1842 un uomo che è rimasto famoso nell'agricoltura italiana, Cosimo Ridolfi, diceva che «giustizia vuole, ragione insegna che in qualunque associazione industriale il beneficio degli interessi debba essere proporzionato all'anticipazione di ciascuno; e questo principio fondamentale si vede bene che nel sistema colonico non sempre è rispettato». Si può dire perciò che il lodo De Gasperi abbia segnato nell'agricoltura italiana l'introduzione iniziale del principio del riparto, sulla base degli apporti del lavoro da una parte e del capitale dall'altra. Iniziale, dicevo, perché esso non può non costituire se non un primo passo, anche se i passi saranno lenti e gradualmente, verso una trasformazione molto più radicale dei rapporti di mezzadria.

Oggi ad ogni modo viene considerato, diciamo in modo forfettario, l'apporto del lavoro della famiglia mezzadrile al 53 per cento. Ma come di fatto viene stabilito questo rapporto, considerato nel valore del contributo di ciascuno dei suoi componenti? Se non erro, quando viene stabilito il numero delle giornate lavorative che può dare una famiglia, in relazione alle giornate lavorative richieste dalla coltura del fondo, in rapporto all'ettaro-coltura, il lavoro dell'uomo viene considerato uno, mentre il lavoro della donna è considerato soltanto 0,60.

Ora, non vi è dubbio, onorevoli colleghi, che questa è una delle più profonde, delle più gravi ingiustizie che pesano oggi sulle donne e che la nostra società non può non cancellare se vuol muoversi veramente sulla strada della giustizia sociale e del riconoscimento pieno dei diritti delle donne.

È ingiusto, onorevoli colleghi, che il lavoro delle donne venga considerato soltanto

0,60 nei confronti della unità con cui viene considerato quello dell'uomo. È ingiusto in primo luogo perché le donne compiono nelle campagne lo stesso lavoro degli uomini; e noi che siamo abituati ad avere frequenti contatti con i contadini delle nostre zone sappiamo benissimo come le donne compiano lo stesso lavoro.

È ingiusto secondariamente poiché, quando anche una diversità abbia potuto esistere fra il lavoro degli uomini e quello delle donne nel passato, l'introduzione delle macchine nel lavoro dei campi ha tolto completamente questa presunta inferiorità. Anche quindi a cagione dello sviluppo dell'agricoltura, è giusto rivendicare una diversa considerazione del lavoro della donna contadina.

E mi sembra giusto rivendicarla in modo concreto proprio oggi che discutiamo dei patti agrari, giacché questa questione, influendo nel complesso della valutazione degli apporti della famiglia contadina, riveste, a mio avviso, una estrema importanza. Ci conforta del resto la considerazione che non siamo soltanto noi a patrocinare questa causa. Il movimento femminile cattolico, movimento che noi seguiamo ed al quale attribuiamo una estrema importanza, ha rivendicato come noi che si giunga ad un maggior riconoscimento dell'apporto del lavoro della donna contadina alla vita economica delle campagne. Da un primo convegno delle donne rurali tenuto a Firenze nel 1954 ed organizzato dal Centro italiano femminile, dove si affermava che «l'economia domestica era il compito esclusivo della donna rurale per il benessere materiale e spirituale della famiglia», si è passati a posizioni più avanzate espresse dal convegno dei gruppi femminili rurali organizzato dalle «Acli» nel marzo 1955 dove l'onorevole Penazzato diceva esattamente: «La donna contadina ha pieno diritto che della sua presenza e del suo apporto si prenda atto anche dal punto di vista economico e sociale»; e nella mozione conclusiva si rivendicava in modo chiaro ed esplicito che si deve «giungere ad una più equa considerazione dell'apporto femminile alla economia familiare e rurale».

Vi è stato infine un convegno delle madri cattoliche organizzato a Siena nel gennaio dello scorso anno la cui mozione rivendicava «un sempre maggiore inserimento sul piano economico, sociale e politico della donna nella comunità rurale. Le donne contadine chiedono una maggiore comprensione e valutazione del loro lavoro».

È vero, onorevoli colleghi, che queste posizioni del movimento cattolico femminile non si sono mai manifestate in posizioni concrete, in rivendicazioni precise; ma noi ora speriamo che accanto alle nostre rivendicazioni nel corso della discussione dei patti agrari possa sorgere, in conformità con le posizioni prese pubblicamente, una uguale rivendicazione da parte delle colleghe della democrazia cristiana.

MANZINI. Era un convegno della democrazia cristiana quello?

IOTTI LEONILDE. Sì, era un convegno della democrazia cristiana.

Dicevo che queste posizioni non si sono mai manifestate in modo concreto e preciso e mi auguro — ripeto — che ciò venga fatto in questa sede. Quale significato mai esse potrebbero avere, se la valutazione maggiore dell'apporto del lavoro delle donne contadine non significasse anche una spinta in avanti, un miglioramento delle condizioni della famiglia del mezzadro e del colono? Non può essere nel modo più assoluto la richiesta di una diversa divisione dell'apporto del complesso della famiglia contadina fra i membri stessi di questa famiglia o una semplice posizione moralistica, inefficace e assurda.

Ora, è proprio sulla base di queste considerazioni che mi consento di fare un ragionamento di semplice buon senso. Se oggi l'apporto della famiglia del mezzadro e del colono è considerato al 53 per cento, oggi che la valutazione della donna è 0,60 rispetto ad 1 degli uomini, non vi è dubbio che una valutazione giusta di questo lavoro, come rivendicano le donne italiane, senza alcuna distinzione di parte, non può che significare una quota di riparto del prodotto più elevata per la famiglia del contadino, quota che deve andare oltre il 53 per cento attuale, in nome di un riconoscimento giusto e, oserei dire, morale, del lavoro di ogni membro della famiglia contadina.

Ecco perché, anche a nome dei diritti delle donne italiane, rivendichiamo che la quota di riparto dei prodotti venga elevata, che arrivi al 60 per cento, in primo luogo per le zone di montagna, le più povere, dove più pesante è il lavoro e dove più difficile è mandare avanti la vita delle famiglie contadine. E questo 60 per cento per le zone di montagna deve essere considerato come un primo passo verso una generale, successiva rivalutazione dell'apporto del lavoro della famiglia contadina nei confronti dell'apporto del capitale.

Se così non fosse, la maggiore valutazione del lavoro della donna significherebbe di fatto una minore valutazione del lavoro degli uomini; e ciò, oltre che essere ingiusto, sarebbe anche sommamente ridicolo.

Questo discorso credo dimostri ancora una volta, onorevoli colleghi, come la causa del progresso delle donne e della affermazione dei loro diritti non possa essere dissociata dal progresso di tutta la società, e come, anzi, questa causa ne diventi uno degli elementi animatori.

Tuttavia, il riconoscimento del lavoro delle donne contadine non significa solo maggiore valutazione di esso in relazione alla economia, ma deve significare altresì che la donna acquista la sua piena personalità e dignità della sua posizione di lavoratrice. Credo che su questo punto debbano essere d'accordo quei colleghi democristiani che parlano tanto di difesa della dignità della persona umana. Ora non mi pare che il disegno di legge in esame risponda a questa esigenza né per quanto riguarda le donne né per quanto riguarda i giovani. E, purtroppo, non vi risponde nemmeno la proposta di legge Sampietro, la quale all'articolo 12 afferma che la famiglia colonica è rappresentata dal suo « reggitore » o « capoccia ». Francamente l'uso di questi termini non risponde ad una moderna concezione della famiglia e della cooperazione economica e morale che deve instaurarsi in una famiglia di lavoratori.

La figura del reggitore è molto vecchia nella storia e nella tradizione dell'agricoltura italiana. Il reggitore è colui che nella famiglia, quasi per diritto dinastico, sta al vertice e decide di tutto ciò che riguarda la casa e gli affari, spesso (ma questo era più vero in passato di quanto non lo sia attualmente) senza neppure chiedere consiglio agli altri membri della famiglia.

Se questa è la figura del reggitore, non vi è dubbio che nel 1957, quando in tutto il mondo civile si sta profondamente modificando la concezione di autorità che stava alla base dei rapporti familiari, la formulazione dell'articolo 32 del disegno di legge è perlomeno inopportuna e non rispondente allo spirito della Costituzione italiana. In una società che deve tendere a valorizzare sempre più il lavoro ed a tutelare la dignità e la libertà della persona umana, la famiglia non può più basarsi sul principio dell'autorità dell'uno e della soggezione degli altri membri della famiglia. Oggi i rapporti fra i membri della famiglia debbono essere di cooperazione economica e morale.

La legge, invece di parlare di reggitore, avrebbe dovuto parlare di rappresentante della famiglia.

GOZZI, *Relatore per la maggioranza*. Questo è appunto il significato della dizione usata dall'articolo 32 del testo approvato dalla Commissione.

IOTTI LEONILDE. La tradizione ha conferito a questa parola un significato particolare. Il « reggitore » ha assunto un carattere peculiare nella economia agricola italiana.

GOZZI, *Relatore per la maggioranza*. Ma l'articolo 32 gli conferisce soltanto un carattere di rappresentanza.

IOTTI LEONILDE. Comunque, se si tratta soltanto di parole, credo che sia ancora più facile addivenire ad una formulazione che possa fugare i sospetti che noi abbiamo nei confronti della dizione cui mi riferisco. A mio avviso, perciò, dovrebbe essere modificato l'articolo del provvedimento nel senso che, invece di « reggitore », si parli di « rappresentante » della famiglia, scelto fra i membri della famiglia stessa: uomini e donne, giovani e adulti; e perciò anche le donne potranno essere, se ne sono degne e capaci, reggatrici e quindi rappresentanti della famiglia.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ci sono!

IOTTI LEONILDE. Ci sono: ma la reggitrice non è il reggitore; ed ella lo sa meglio di me.

Quando si parla di queste questioni, è facile urtare molte suscettibilità...

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ho l'impressione che non abbiate capito niente di questo articolo.

AIMI. Noi siamo contro il matriarcato e contro le reggatrici! (*Si ride*). X

IOTTI LEONILDE. Si teme a volte che ciò sia contro l'unità familiare. (*Interruzioni al centro*). Non dico che siate voi: non parlo solo di voi.

Ebbene, penso che queste preoccupazioni siano fuori luogo. Le leggi moderne si orientano in questa direzione, lo stesso fa la Costituzione. Ricordo una discussione svoltasi in seno all'Assemblea Costituente e nella quale l'onorevole Moro, un uomo di vostra parte, sostenne che in una concezione moderna la famiglia deve essere vista come cooperazione sul terreno morale e sul terreno economico. Ebbene, ritengo che una simile concezione, anche nei riguardi della famiglia contadina, non vada contro l'unità familiare, ma la rafforzi. L'unità familiare non è forte quando esiste una autorità, ma quando esiste una maggiore e più elevata coscienza della

cooperazione fra tutti i membri della famiglia, dell'uguaglianza, degli interessi comuni e dei rapporti di dignità che devono intercorrere fra i vari membri della famiglia stessa. Né una simile concezione della famiglia contadina può influire sulla economia.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Lo ha detto lei!

IOTTI LEONILDE. Non l'ho detto.

Vorrei portare un esempio. Nella bassa valle del Po, precisamente nella mia provincia, esistono molte cooperative agricole che hanno dei grandi fondi a mezzadria. Fra i membri di queste cooperative agricole vi è una grande cooperazione ed una grande unità. Ebbene, sono proprio questi i poderi che, anche dal punto di vista della produzione, sono all'avanguardia: questo accade proprio perché quei rapporti non si basano soltanto sulla autorità dell'individuo, ma sulla cooperazione e sugli interessi comuni di un gruppo di individui. Queste proposte le avanziamo perché, oltre a rispondere a giustizia, aiutano a far andare avanti le famiglie dei contadini ed in particolare a far avanzare le donne sulla via della realizzazione dei loro diritti.

Noi, però, abbiamo avanzato queste proposte anche perché seguiamo con estrema preoccupazione il fenomeno dell'impoverimento dell'economia delle popolazioni rurali e il conseguente abbandono della terra. È un fenomeno assai grave quello che si registra oggi e non può non preoccupare chiunque abbia il senso della responsabilità, soprattutto perché i primi a cercare di sfuggire alla pesante e sempre più misera vita dei campi sono i giovani e le donne.

Vorrei ricordare quello che sta avvenendo nelle campagne emiliane. Nelle zone a mezzadria si verifica un fenomeno che non si era mai manifestato nel passato: la diffusione del lavoro a domicilio. Oggi nella pianura emiliana ed in buona parte di quella toscana non vi è casa di contadini, dove non vi sia un telaio o una macchina. Le donne non sopportano più quelle condizioni che gravano su loro nel passato e cercano attraverso il lavoro a domicilio, anche se malamente pagate (ed anche della tutela di questo lavoro dobbiamo preoccuparci), di sfuggire alle ristrettezze di una vita sempre più misera e chiusa.

Perché si verifica il fenomeno dell'abbandono della terra e della ricerca di un altro lavoro? In primo luogo perché le condizioni nelle quali sono costretti a vivere gli uomini e le donne delle campagne, sono assai spesso incivili. I giovani, in particolare le ragazze, non sopportano più di vivere in case che non

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

sono degne di questo nome, lontano da ogni centro civile organizzato, in una situazione di instabilità e di incertezza.

In secondo luogo vi è un aumento della miseria e della disoccupazione per l'introduzione delle macchine. È questo un problema molto grave, poiché l'introduzione delle macchine, invece di portare ad un aumento del benessere del lavoratore, a causa della mancanza di un indirizzo delle colture che faccia del progresso tecnico il progresso del lavoratore anziché il profitto di pochi, come oggi avviene a tutto danno dell'economia nazionale, non riesce garantire lavoro a tutti coloro che potrebbero averlo sulla terra.

Ma il fenomeno dell'abbandono delle campagne è anche un atto di ribellione allo stato di soggezione in cui vive la maggioranza dei giovani e delle donne; uno stato di soggezione che non risponde più allo spirito, alla mentalità, alle esigenze dei tempi moderni.

Noi riteniamo perciò che le nostre proposte si orientino verso lo sviluppo della civiltà, del progresso economico e tecnico delle campagne, del maggior benessere delle famiglie, dell'affermazione della dignità e della personalità dei lavoratori della terra, uomini e donne. Per questo, proprio perché siamo convinti che esse rappresentano un passo verso la giustizia ed il progresso umano, noi chiediamo alla Camera di accoglierle. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sponziello. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, questo mio discorso sarà necessariamente breve e, spero, per quanto possibile, chiaro: breve perché lo impone la situazione, dato che quel che soprattutto importa, in sede di discussione generale, è far conoscere il pensiero del singolo deputato o del suo gruppo sul disegno di legge in esame; chiaro, perché debbo rispondere a qualche collega che, un po' impropriamente e senza aver preso atto di quanto ha dichiarato nella precedente legislatura l'onorevole Roberti, travisa l'atteggiamento assunto su questo tema dalla nostra parte politica. Per esempio, l'onorevole Magnani ha affermato che sulla necessità di dare un assetto giuridico ai contratti agrari tutti i gruppi della Camera si sono dichiarati concordi, ad eccezione di quello del movimento sociale italiano.

Cercherò quindi di essere chiaro, anche per dire che in materia abbiamo una tesi che, giunti a questo punto, è doveroso riaffermare.

La legge che ci apprestiamo a votare, a mio parere, da una parte ferisce notevoli e peraltro legittimi interessi, mentre dall'altra mira a tutelare altrettanto notevoli e legittimi diritti, cercando di concretizzare le aspirazioni delle classi più umili. Ma è proprio per questi motivi che la legge avrebbe dovuto essere caratterizzata da un criterio, se non squisitamente almeno prevalentemente tecnico ed economico. Invece, ha percorso il binario politico, dove spesso l'ansia e il generoso sforzo di soddisfare istanze sociali cedono malauguratamente il passo alla più *eclatante* ma meno produttiva demagogia.

Il disegno di legge che arriva al nostro esame è accompagnato da sospetti, da perplessità, da preoccupazioni, da compromessi, tutti legittimati dal lungo travaglio che questo provvedimento ha avuto e legittimati anche dal fatto che l'ultimo compromesso (cioè il testo del quale ci occupiamo) non sappiamo sino a questo momento se sarà mantenuto dagli stessi suoi artefici.

Una legge siffatta, di notevole portata come è quella sui patti agrari; una legge siffatta, che, come ho detto all'inizio, ferisce notevoli diritti e cospicui interessi, anche se mira dall'altra parte a tutelare altrettanto notevoli diritti e interessi, avrebbe dovuto cercare di raggiungere almeno determinati obiettivi. Quali? Innanzitutto quello che è il dovere del legislatore: la doverosa e armoniosa tutela dei diritti di tutti; dare un po' di pace e di prospero lavoro sui campi; aumentare la produzione nel quadro dell'economia nazionale.

Se non vi fosse altro per destare delle legittime preoccupazioni, basterebbe considerare gli atteggiamenti mutevoli assunti da persone e da gruppi politici a proposito di questa legge. Infatti, è accaduto che taluni, i quali prima avevano chiesto molto, poi si sono arroccati su altre posizioni; altri, che prima sembravano soddisfatti, ora chiedono qualche cosa di più.

Inoltre, mi sembra che questa legge — e lo dico senza jattanza per il Governo Segni — non porti molta fortuna ai governi che la presentano qui per condurla al traguardo finale, se è vero che, sia pure indirettamente, il Governo Pella si arenò su questa legge; se è vero che, sia pure indirettamente, il Governo Scelba si incagliò nello stesso scoglio. E non vorrei affermare, con questo, che l'attuale Governo si debba arenare su questa legge; ma questo sussurro di crisi e non crisi mi fa concludere che questo provvedimento non

pare porti eccessivamente fortuna a quei governi che vogliono condurlo in porto.

Ora, io mi domando: in una situazione simile, caratterizzata da sospetti, perplessità, preoccupazioni, compromessi (il testo di questa legge è, infatti, frutto di compromesso), per quali ragioni si è pervenuti a questo progetto? Ritengo che la tesi che il nostro settore aveva prospettato ripetutamente fosse la tesi più esatta, cioè che i contratti agrari, in quanto contratti di lavoro (perché è il lavoro che predomina, a nostro sommo avviso, nei contratti agrari), dovevano essere regolamentati dalle organizzazioni sindacali quali legittime rappresentanti delle due parti contraenti. Invece, l'onorevole Gullo, il quale ha parlato per primo in questo dibattito, è venuto a dirci che ciò non è possibile, perché, egli ha affermato testualmente, decenni di lotte nel campo agrario hanno portato i contadini a grandi conquiste che furono, poi, rese vane da un rapido mutamento politico, ragione per cui non si può affidare soltanto al campo sindacale la tutela di questi sacrosanti diritti dei lavoratori della terra.

Io ringrazio l'onorevole Gullo della lealtà con cui ha dichiarato il suo pensiero. Effettivamente, in alcuni decenni il campo del lavoro aveva conquistato posizioni che mai prima aveva raggiunto. (*Interruzioni a sinistra*). Voi le avete distrutte con il famoso decreto del novembre 1944! Onorevole Miceli, ella coscienziosamente deve riconoscere che la sua parte ha distrutto con quel famigerato decreto tutto quello che era stato edificato. Con un tratto di penna avete distrutto tutta la legislazione del ventennio che poteva e doveva essere migliorata, ma che tuttavia costituiva una impalcatura solida, attraverso la quale tutto il mondo del lavoro era entrato... (*Interruzioni a sinistra*). In questa allegra democrazia che ci contraddistingue, ogni proposta viene considerata alla luce di pregiudizi politici, ciò che purtroppo fa passare in secondo ordine anche i problemi tecnici ed economici, come ad esempio la riforma dei contratti agrari.

Perciò, quando l'onorevole Gullo salta fuori con questa considerazione, mi permetto di ribadirgli che noi ci eravamo prospettati questa difficoltà. Sapevamo anche noi che allo stato attuale non era possibile regolamentare attraverso le organizzazioni sindacali la materia dei contratti agrari, proprio perché i sindacati non hanno allo stato attuale prestigio, autorità, veste e poteri giuridici.

Noi che cosa avevamo prospettato? Proprio in attesa che si riparassero i danni arre-

cati dal precitato decreto del novembre 1944, in attesa che si rivedesse tutta l'organizzazione sindacale, e per attuare l'articolo 39 della Costituzione (debbo ricordare che al riguardo esiste una nostra precisa proposta di legge), la nostra parte aveva prospettato che tutta la materia si regolasse sì con una legge, ma con una legge delimitata nel tempo. Ciò, ripeto, in attesa dell'attuazione dell'articolo 39 della Carta costituzionale, perché successivamente la materia dei patti agrari potesse essere demandata alle organizzazioni sindacali quali legittime rappresentanti delle parti contraenti.

Questa era la proposta che il nostro gruppo aveva formulato. Nel rileggere l'emendamento che noi presentammo in sede di Commissione, discutendosi la proposta di legge Gozzi unitamente a quelle Sampietro e Ferrari, si comprende chiaramente la nostra visione del problema. Infatti, da una parte noi convenivamo che la materia fosse regolata con legge; dall'altra (e con ciò creavamo uno stimolo al Governo ed al Parlamento ad elaborare sollecitamente la famosa legge sindacale) sottolineavamo quelle istanze sociali, sane e non demagogiche, che sono puntualizzate del nostro programma, accettando sì il principio della giusta causa, ma sostituendo ad essa l'espressione giuridicamente più sana ed appropriata: quella della disdetta motivata. Quest'ultimo principio, come dovete riconoscere, aveva operato magnificamente in tanti anni, senza scosse e senza sovvertimenti di sorta. Quel nostro emendamento disponeva: « Fino a quando non saranno emanate le norme di attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, attraverso le quali la materia dei contratti agrari potrà essere regolata con contratti collettivi obbligatori dalle associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, varranno le seguenti norme, ecc. ».

Pertanto — ed insisto su questo punto — non sostenevamo che questa materia non potesse essere oggetto di una legge e che la legge ferisce il diritto di proprietà. A nostro avviso, infatti, la legge non ferisce assolutamente il diritto di proprietà e la tesi della sua incostituzionalità è infondata. Noi proponevamo, invece, di delimitare il potere di questa legge nel tempo, fino a quando cioè le organizzazioni sindacali potessero emanare norme aventi valore di legge.

GFRMANI, *Relatore per la maggioranza*. Questi istituti sono fondamentalmente regolati dal codice.

SPONZIELLO. Esatto. Però noi avevamo previsto dei termini piuttosto brevi per la durata dei contratti per esempio per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

la mezzadria tre anni) appunto per stimolare il Governo, pensando che nel tempo da noi previsto si potesse emanare la legge sindacale.

Nel nostro emendamento era poi detto: «... salvo il diritto alla risoluzione prevista dal Codice civile, la disdetta per fine contratto da parte del locatore o concedente alla scadenza dovrà essere accompagnata da motivazione fornita dal concedente, nei termini stabiliti dalle leggi e consuetudini per i singoli tipi di contratto». Avevamo previsto quello che poteva accadere e pertanto avevamo indubbiamente articolato un sistema sul quale si poteva discutere. Se tutti gli altri gruppi avessero dato un contributo concreto, noi l'avremmo accettato.

Avevamo anche previsto che, nell'ipotesi che i motivi della disdetta non fossero accettati dall'escomiando, questi potesse ricorrere alla commissione di cui all'articolo seguente. Ove la commissione stessa non avesse accolto il ricorso avrebbe anche imposto un certo indennizzo di trasferimento, da valutarsi dalla detta commissione caso per caso secondo criteri di equità. Comunque, mi rendo conto che questo emendamento era fine a se stesso e che ormai esso è superato. Tuttavia qualche osservazione dobbiamo fare su questo disegno di legge.

Mi sia consentito di cogliere questa occasione per dichiarare che non aver provveduto alla emanazione della legge sindacale costituisce una grave colpa, che la nostra parte ha il dovere di stigmatizzare. Questa è la riprova che tutto il nostro sistema politico e sociale resta in sospeso, che vi è nel paese un grande vuoto giuridico che bisogna colmare, che la mancanza dei contratti collettivi di lavoro e di una disciplina giuridica delle organizzazioni sindacali si avverte in tutti i campi. Se a ciò avessimo provveduto, onorevole Germani, avremmo risolto un grosso problema che va ben al di là dei contratti agrari: avremmo non solo colmato il vuoto che esiste nell'ordinamento giuridico italiano, ma anche risolto il grave problema di immettere il lavoro nello Stato.

Voi rammentate il messaggio lanciato dall'onorevole Gronchi quando assurse alla carica di Presidente della Repubblica, messaggio che fu acclamato dalle due Camere e nel quale era denunciato che il lavoro restava ancora fuori della cittadella dello Stato. A distanza di due anni da quel monito, in occasione del messaggio lanciato per il capodanno al popolo italiano, l'onorevole Gronchi ha lamentato ancora che il lavoro resti fuori della cittadella dello Stato. Noi perciò, varando la legge sin-

dacale, avremmo risolto questo grave problema che va al di là dei patti agrari (che tuttavia costituiscono una delicata questione) ed avremmo potuto immettere gradualmente il lavoro nello Stato. Oggi, invece, assistiamo a questo: che il lavoro spesso si erge contro lo Stato.

Questa era ed è la visione che noi abbiamo circa la soluzione del problema dei patti agrari; questa era ed è la impostazione che noi avremmo voluto fosse data ai patti agrari; questo era ed è lo spirito con cui noi avremmo voluto che la legge in discussione fosse affrontata; i fini che ci proponevamo di conseguire erano e sono da una parte di non far decidere con una legge caratterizzata politicamente e spesso — consentitemi di ripeterlo — anche demagogicamente, e dall'altra di non compromettere definitivamente con una regolamentazione legislativa la possibilità di attuare in futuro il nostro programma, che nella concezione dello Stato nazionale del lavoro mira ad armonizzare gli interessi della produzione. Ma, tuttavia, è evidente che oggi noi abbiamo un disegno di legge al nostro esame e su di esso dobbiamo perciò prendere posizione.

Mi sia consentito di svolgere due concetti essenziali per arrivare al punto fondamentale. Noi affermiamo in termini precisi, inequivocabili, che la materia può essere benissimo regolata attraverso la legge senza minimamente violare la Costituzione, come da qualche parte, sia pure timidamente, è stato sostenuto. Mi pare che l'articolo 42 della Costituzione in merito non lasci adito a dubbi di sorta. Infatti esso statuisce: «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». Pertanto, sotto questo profilo non abbiamo alcuna riserva da avanzare: questa è una legge assolutamente ineccepibile, sotto il profilo della costituzionalità, anche se la nostra posizione, circa il modo di regolamento della materia, dissente dalle soluzioni adottate con questo provvedimento.

Il merito della legge sarà da noi affrontato in sede di discussione degli articoli e dei relativi emendamenti, riservandoci noi di presentare proposte di modifica degli articoli stessi.

Tuttavia, tralasciando alcune disposizioni di dettaglio, una parola merita in questa sede quello che è l'argomento fondamentale della legge: la famosa questione della giusta causa. Onorevoli colleghi, la formulazione

dell'articolo 8 non ci persuade. Traspare evidente da tale formulazione il compromesso politico a scapito della sostanza e finanche, a mio parere, della forma. Basta leggere la norma per capire che ogni rapporto contrattuale sboccherà in una causa ed ogni magistrato deciderà difformemente dall'altro. Così facendo stiamo dimostrando di non essere dei buoni legislatori, perché noi non stiamo dando alla materia un indirizzo preciso, un binario tranquillo su cui tutti i magistrati possano camminare per applicare quella legge. Avremo perciò una serie di decisioni e dovremo attendere una lunghissima casistica giurisprudenziale, che si avrà solo dopo che saranno trascorsi numerosi anni, per stabilire se una determinata vertenza rientri nell'uno o nell'altro caso di giusta causa.

Ora, indipendentemente dalla formulazione di questo articolo, che nella sua lettera e nella sua terminologia giuridica non ci persuade, noi dichiariamo che, malgrado queste gravi lacune, il principio ci trova favorevole, come il minor male che si possa arrecare al mondo dell'agricoltura, perché corrisponde in sostanza a quel concetto della disdetta motivata al quale noi ci riferivamo a per il quale ci eravamo battuti.

Pertanto, restando sempre ferme le nostre riserve di carattere generale già enunciate; fatta salva ogni nostra definitiva decisione a seconda dell'accoglimento o meno di emendamenti che presenteremo; fatta salva anche ogni decisione del Governo (perché, a quanto si sente da taluno affermare, si potrebbe arrivare anche ad un voto di fiducia ed il Governo darà atto che un voto di fiducia sposterebbe il valore del voto di una parte politica), noi ci dichiariamo in linea di massima favorevoli alla legge in oggetto. Tuttavia, cogliamo l'occasione per sollecitare il Governo affinché si decida ad elaborare quello strumento legislativo che la stessa Costituzione ha postulato ed in virtù del quale sarà restituita al sindacato la sua preminente funzione, che era, rimane e sarà quella di stipulare contratti di lavoro aventi valore di legge. (*Approvazioni a destra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

CECCHERINI. *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per sapere se non siano d'accordo di concedere al personale dirigente e docente della scuola elementare e di quella secondaria, la sistemazione economica e di carriera rispondente all'articolo 7 della legge di delega e agli ordini del giorno connessi accettati dal Governo e votati dalla Camera.

« La questione della sistemazione del personale docente e dirigente della scuola è ormai annosa ed è ingiusto mantenere nello stato di disagio e di scontento la scuola nazionale. D'altra parte il personale della scuola è in agitazione ed ha diritto, se non verranno giuste e adeguate provvidenze, di intraprendere una lotta più energica e anche radicale.

(3154) « LOZZA, NATTA, SCIORILLI BORRELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere le ragioni per le quali è stato negato il visto di entrata in Italia al violinista David Oistrach, privando il pubblico italiano delle esecuzioni del celebre artista, da tempo preannunciate dall'accademia di Santa Cecilia.

(3155) « FLOREANINI GISELLA, TARGETTI, VIVIANI LUCIANA, MARANGONE VITTORIO, SCARPA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non intenda intervenire nei confronti del prefetto di Pisa il quale con interpretazione manifestamente arbitraria delle leggi vigenti, ha dichiarato decaduta la deliberazione del consiglio comunale di Pisa con la quale era stato nominato il consiglio di amministrazione dell'E.C.A., adducendo che la deliberazione stessa era pervenuta in prefettura il 7 gennaio 1957 e cioè dopo gli otto giorni previsti dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, mentre il comune ha esibito attestazione di ricevuta della prefettura in data 5 gennaio 1957, ottavo giorno utile, essendo stata la deliberazione adottata il 29 dicembre 1956.

(3156) « GATTI CAPORASO ELENA, FERRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se egli è a conoscenza che la questura di Avellino insiste nel vietare i comizi indetti dal partito comu-

nista, adducendo motivi d'ordine pubblico che non esistono, e se non ritenga che l'ille-gale divieto, ove persistesse e non venisse prontamente rimosso, potrebbe provocare il giusto risentimento dei comunisti e di quanti, sinceri democratici, non potrebbero più oltre tollerare che l'esercizio delle libertà costituzionali venga proibito proprio a quella parte politica che più di ogni altra, in una eroica lotta che dura ormai da oltre 36 anni, con fatti incontestabili e con testimonianze non smentibili, ha contribuito all'abbattimento della tirannia e alla restaurazione delle libertà.

(3157)

« GRIFONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per eliminare i turbamenti di ordine pubblico, che troppo spesso si stanno verificando nell'Avellinese e nel Nolano, e tra i quali si pone l'ultimo grave episodio, avvenuto nella notte del 27 gennaio 1957 in Baiano.

(3158) « RICCIO, NAPOLITANO FRANCESCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non ritenga opportuno ed economicamente vantaggioso che si provveda alla restituzione delle aree a suo tempo espropriate dal ministro dei lavori pubblici per la costruzione della linea ferroviaria Udine-Maiano, tracciata nel lontano 1914 con scopi militari, ma non mai armata, perché dimostratasi in seguito del tutto inadatta ad ogni utilizzazione.

« Tale restituzione, che potrebbe interessare circa un migliaio di proprietari coltivatori diretti, consentirebbe di sfruttare per lo meno nel campo dell'agricoltura dette aree, che oggi non sono altrimenti utilizzabili con nessuna altra destinazione.

« Cosa questa che lo stesso Ministero dei lavori pubblici ha dimostrato di ritenere, consentendo recentemente — poco prima di iniziare la consegna di dette aree al demanio dello Stato — al comune di Udine, che ne aveva fatto richiesta, di demolire un tratto (e precisamente il sottopassaggio di via Gorizia) per migliorare la transitabilità di una strada incrociantesi con il tracciato in questione.

(3159)

« BERZANTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, sulla situazione che si è venuta a creare nella gloriosa scuola militare della Nunziatella di Napoli in relazione alla

viva polemica che ne è scaturita nella stampa napoletana.

« È necessaria una chiara messa a punto, nell'intento di riconfermare, una volta ancora, che nella luce del glorioso suo passato e nella fulgente realtà della presente sua operosa attività, gli ideali della Patria comune, nella unità totale dei sentimenti patriottici di tutto il Paese, al di sopra e al di fuori di ogni contingente situazione politica, sorreggono, oggi come sempre, l'attività, la vita e l'opera della nobilissima scuola della Nunziatella.

(3160)

« GRECO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intende prendere per venire in soccorso della città di Sciacca (Agrigento) gravemente danneggiata dall'ultima alluvione attraverso crolli di muri e di edifici e di muri sostegno della rete stradale per cui la rete stradale è divenuta in parte inutilizzabile e soprattutto attraverso la paurosa frana di Capo San Marco che si estende lungo un fronte di circa due chilometri per una profondità di circa 400 metri e ha portato al crollo di circa dieci case e allo slittamento in mare del faro di Capo San Marco travolgendo culture, vigneti, e le masserizie e gli averi di tutti gli abitanti che, data la rapidità del fenomeno, non hanno potuto essere salvate.

(3161)

« BERTI, GIACONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se è a conoscenza della situazione in cui versa la Società toscana azoto di Figline Valdarno, la quale, dopo aver goduto di sovvenzioni governative per quasi 2 miliardi di lire, a causa di una gestione equivoca e di un'impostazione della produzione antieconomica, si trova in pieno dissesto.

« La Società toscana azoto, con la diretta ingerenza di esponenti e parlamentari della maggioranza, attuò nelle assunzioni di mano d'opera la più spietata discriminazione ed ha mantenuto all'interno dello stabilimento un intollerabile regime di coartazione profittando della acuta miseria che caratterizza il paese di Figline Valdarno e il drammatico bisogno di lavoro della popolazione, giustificando ogni arbitrio con la necessità di creare uno stabilimento moderno, esemplare, economicamente prospero.

« Poiché la gestione si conclude col più fallimentare risultato coinvolgendo fornitori, cooperative e centinaia di lavoratori che ol-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

tre ad essere creditori del salario restano disoccupati, l'interrogante chiede:

1°) se il Governo non intenda promuovere un'inchiesta per la ricerca delle cause e dei responsabili di tanto sperpero di denaro erogato a danno di altre imprese economiche più sane;

2°) se non intenda favorire trattative di acquisto da parte di altre società, allo scopo di giungere alla liquidazione dei crediti e in particolare di quelli dei lavoratori e la totale ripresa del lavoro su basi economicamente sane, mettendo fine all'attuale comoda gestione controllata che altro scopo pare non abbia — nell'intenzione degli amministratori — se non quello di avere la possibilità di apprestare le giustificazioni del loro fallimento economico e morale rispetto alle inadempite promesse.

(3162)

« BARBIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se sia a sua conoscenza il fatto che il sindaco di Monasterace, valendosi fino ad oggi della tolleranza prefettizia, detiene abusivamente due alloggi popolari destinati alle famiglie terremotate del 1908, le quali sono costrette a vivere in luride baracche per mancata assegnazione di alloggi, loro spettanti, ed indebitamente usati dal sindaco stesso.

« Per disposizione ministeriale i predetti alloggi, oltre altri due assegnati a persone non aventi titolo alcuno, sono stati passati alla gestione dell'Istituto autonomo case popolari di Reggio Calabria, ma quel sindaco, poco curandosi di tale disposizione, li ha tratti per sé allo scopo di sfuggire al provvedimento dell'Istituto che li avrebbe destinati agli aventi diritto.

« Se non ritenga necessario richiamare su tale abuso l'attenzione del prefetto, a cui l'interrogante aveva chiesto il provvedimento di merito, ma inutilmente fino ad oggi.

« L'interrogante fa rilevare che tale fatto, indicativo della moralità di quella amministrazione, ha provocato lo sdegno nella popolazione e sulla stampa.

(3163)

« MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché nella provincia di Reggio Calabria sia rispettato il diritto di riunione dei cittadini, sancito dalla Carta costituzionale e continuamente violato dal questore in danno del partito comunista,

specie in occasione del 36° anniversario della costituzione dello stesso partito, la cui celebrazione, vivamente attesa dai lavoratori, è stata vietata nei pubblici comizi, non per ragioni di ordine pubblico, come pretestualmente è stato asserito, ma in odio alla corrente politica che tempestivamente e regolarmente l'aveva annunciata per tutta la provincia e per il capoluogo.

« Inoltre quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei comandanti le stazioni dei carabinieri di Polistena e di Taurianova, i quali, arbitrariamente ed abusivamente discriminando, hanno impedito i comizi di carattere sindacale agli oratori di parte comunista, mentre ciò non avveniva per quelli di corrente socialista, violando apertamente il diritto dei lavoratori alla propaganda di carattere sindacale da parte della loro camera del lavoro.

« L'interrogante fa rilevare che una sì aperta violazione della legge sindacale, non solo contrasta con le continue dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in sede programmatica e del ministro interrogato in sede di discussione del bilancio, ma anche rivela, qualora non sarà provveduto a ristabilire la legge, lo spirito di rappresaglia governativa messa in atto in obbedienza alla volontà reazionaria della parte più retriva della classe dominante di quella provincia e del paese contro il partito comunista.

(3164)

« MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti sono in corso per la costruzione dell'acquedotto del comune di Melicuccio (Reggio Calabria), che, nonostante le precedenti sollecitazioni e le promesse da parte del ministro interrogato, non ancora è stato portato a termine.

(3165)

« MUSOLINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza che a Caltanissetta il giorno 25 gennaio 1957 una pacifica manifestazione di disoccupati è stata brutalmente sciolta dalla polizia provocando una decina di contusi; se non ritiene che siano da condannare energicamente questi interventi della polizia contro i cittadini che, avvalendosi della libertà di manifestare il proprio pensiero, chiedono il rispetto del loro diritto al lavoro.

(3166)

« DI MAURO, FALETRA ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per conoscere quali tempestivi provvedimenti intendono prendere per impedire che la Società Eridania attui la annunciata chiusura e smantellamento degli zuccherifici di Ceggia e San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia.

« In detti zuccherifici, che da decine di anni operano in quei comuni, trovano stabile occupazione centinaia di lavoratori, mentre alcune migliaia ne vengono assorbiti durante la campagna bieticola.

« La soppressione di queste due industrie vuol significare per quelle zone fame e desolazione per cui si reputano indispensabili interventi immediati che rassicurino i già notevolmente agitati animi dei cittadini interessati.

(3167) « CAVALLARI NERINO, D'ESTE IDA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quando saranno approvate le modifiche allo statuto dell'ospedale « Alberti » di San Giovanni Valdarno, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ente il 1° dicembre 1954 e appoggiate dai pareri favorevoli del comitato dell'E.C.A. il 30 dicembre 1954 e del consiglio comunale il 2 marzo 1955.

« Le modifiche tendono a ripristinare la competenza del consiglio di amministrazione nella scelta del presidente, attribuita invece al prefetto con modifica statutaria del 1937 secondo i principi e la prassi dell'epoca fascista incompatibili con l'attuale ordinamento democratico e con le autonomie locali.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere l'opinione del ministro sull'operato del prefetto di Arezzo che in occasione del rinnovamento del consiglio di amministrazione del predetto ospedale « Alberti » seguito alle elezioni amministrative del 27 maggio 1956 ha nominato il presidente scegliendolo fra i rappresentanti della minoranza nella persona del signor Papini della democrazia cristiana.

« Tale scelta appare tanto più ingiustificata in quanto fra i componenti del consiglio di amministrazione espressi dalla maggioranza è stato confermato il signor Olinto Rossetti che dal 1951 al 1956 ha ricoperto la carica di presidente (nominato dal prefetto dell'epoca) con zelo e competenza unanimemente riconosciuti, cosicché la popolazione di San Giovanni Valdarno ne aspettava e desiderava la conferma.

(3168) « FERRI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere di quali elementi tiene conto in sede di richiesta da parte di comuni di « nulla osta » per l'istituzione di centrali del latte (articolo 2 della legge 16 giugno 1938, n. 851) e se non ritenga conveniente prendere iniziative, tendenti a modificare la legge predetta per impedire la creazione di organizzazioni monopolistiche.

(24262) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se, in attesa della modifica dell'articolo 65 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, non ritenga opportuno richiamare gli organi doganali periferici competenti all'osservanza della circolare ministeriale n. 419 del 14 dicembre 1949, emanata dalla direzione generale delle dogane e imposte indirette in merito all'utilizzazione e alla istituzione di depositi doganali di proprietà privata, sottolineando di nuovo che tali autorizzazioni non debbono essere concesse quando sul posto esistono magazzini generali, e che deve tassativamente vietare l'introduzione nei depositi predetti di merce appartenente a terzi.

(24263) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere in quale rapporto si trova con il suo Ministero la sede della Casa del popolo di proprietà della lega di miglioramento fra i lavoratori di Granzetta (frazione di Rovigo), ora occupata dall'E.N. A.L. locale.

(24264) « MARANGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere lo stato della pratica relativa alla statizzazione dell'Istituto magistrale di Guglionesi (Campobasso).

(24265) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa all'ampliamento, con la costruzione di nuove 15 aule, dell'edificio scolastico di Guglionesi (Campobasso), che ha altresì bisogno di palestra, di termosifoni, di impianto elettrico e di arredamento vario, per cui è prevista la spesa di lire 79.000.000.

(24266) « COLITTO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda necessario intervenire per la sistemazione della condotta adduttrice del civico acquedotto di Guglhonesi (Campobasso), che spesso si rompe con grave pregiudizio per l'approvvigionamento idrico di quella popolazione.

(24267)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Guglhonesi (Campobasso) del primo lotto delle fognature e della rete idrica dell'importo di lire 10.000.000.

(24268)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Guglhonesi (Campobasso) di un mattatoio, per cui è stato chiesto il contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa prevista di lire 14.000.000.

(24269)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intende prendere per il consolidamento dell'abitato di Fornelli (Campobasso).

(24270)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Fornelli (Campobasso) di una rete di fognature.

(24271)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere riparati i danni, recati dagli eventi bellici, alle strade interne del comune di Fornelli (Campobasso).

(24272)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Fornelli (Campobasso) dell'edificio scolastico.

(24273)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere in qual modo intendano intervenire per evitare che essendo crollata una parte del muro di cinta del cimitero di Guglhonesi (Campobasso) questo continui ad essere rifugio e pascolo di animali vaganti.

(24274)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se non ritenga opportuno sollecitare la A.G.I.P. perché riprenda i lavori di esplorazione ed estrazione di petrolio nella concessione posta in Sant'Angelo Le Fratte e Savoia di Lucania (Potenza).

« Si tenga presente, in merito, che nel 1937 la concessione fu esplorata, con i mezzi del tempo, attraverso otto pozzi e le relazioni tecniche confortarono il lavoro intrapreso per la qualità e quantità del prodotto.

« Durante la guerra i pozzi in questione furono cementati al pari di quelli di Tramutola.

« Per quanto suesposto l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga dannoso alla economia nazionale, nel presente, delicato momento di crisi petrolifera, trascurare quelle che sono promesse ma che potrebbero essere certezze per il futuro.

(24275)

« SPADAZZI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i criteri seguiti dal Ministero nella ripartizione del « Fondo di solidarietà invernale » e le somme attribuite finora alle singole prefetture.

(24276)

« VIVIANI LUCIANA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i criteri seguiti dal Ministero nella ripartizione del « Fondo E.C.A. » e le somme attribuite alle singole provincie e, nell'ambito di queste, le somme attribuite ai comuni capoluogo di provincia negli ultimi tre anni.

(24277)

« VIVIANI LUCIANA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i criteri seguiti dal prefetto di Napoli nella ripartizione del « Fondo E.C.A. » e le somme attribuite a ciascun comune della provincia negli ultimi tre anni.

(24278)

« VIVIANI LUCIANA ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i criteri seguiti dalla prefettura di Napoli nella ripartizione del « Fondo di solidarietà invernale », e le somme attribuite finora ai singoli comuni della provincia.

(24279)

« VIVIANI LUCIANA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica della pensione di guerra del Mongardi Nerino di Geremia (diretta nuova guerra), posizione 157063.

(24280)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della domanda di pensione di guerra del Melloni Antonio fu Augusto, del comune di Pieve di Cento. Trattasi di diretta militare.

(24281)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, onde conoscere le ragioni per le quali viene ritardata la pensione di guerra al Zaccani Giovanni, di Crevalcore. Trattasi di diretta militare. Elenco n. 120475, posizione n. 405120.

(24282)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere la situazione della domanda di pensione di guerra del Guerzoni Antonio, posizione 420664, elenco numero 120521. Trattasi di diretta militare.

(24283)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere la situazione della domanda di pensione di guerra (indiretta militare) della Grandi Sergia vedova Cevenini Manillo, di Casimiro (Medicina).

(24284)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere il motivo per il quale non è ancora stata concessa la pensione di guerra al Giacometti Icilio di Vito, la cui pratica trovasi al comitato di liquidazione fin dal giugno 1956. Trattasi di diretta militare, posizione n. 1247577.

(24285)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della domanda di pensione di guerra di Tradini

Luigi fu Giovanni, del comune di Castiglione dei Pepoli. Trattasi di diretta civile.

(24286)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno disporre che il 32° distretto militare rimanga in sede nella città di Trapani, che lo ospita da più di 70 anni, considerato il naturale decentramento della provincia i cui 400 mila abitanti ricaverebbero un grave danno economico da un eventuale trasferimento del distretto.

(24287)

« COTTONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, sulla preoccupante situazione verificatasi, in queste ultime settimane, nell'ateneo napoletano. In particolare l'interrogante, riferendosi alle denunce avanzate dall'organismo rappresentativo e dalla totale astensione degli universitari dalla cerimonia dell'inaugurazione dell'anno accademico, chiede quali concreti provvedimenti si intenda adottare per eliminare i gravi motivi che sono all'origine del legittimo malcontento degli studenti.

(24288)

« CAPRARA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere i motivi per cui l'importante arteria economicaturistica, Messina-Taormina, viene lasciata in condizioni di pericolosa transitabilità, trascurandosi la ultimazione delle varianti i cui lavori, iniziati da oltre quattro anni, non vengono ancora portati a termine.

« Per sapere poi se non intenda procedere all'accertamento delle responsabilità di sì grave disfunzione amministrativa.

« Per conoscere infine quali assicurazioni intenda fornire, perché le opere iniziate vengano subito ultimate, onde dare definitiva e tranquilla sistemazione ad una delle più importanti arterie della Sicilia.

(24289)

« SCHIRÒ, FAILLA, SALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, sul singolare sistema tariffario applicato dalla ferrovia Circumvesuviana di Napoli.

« L'interrogante rileva infatti che mentre l'abbonamento per il tratto parziale San Giorgio a Cremano-Castellammare costa lire 3.110, quello completo Napoli-Castellammare, ovviamente più lungo, costa invece lire 2.700, ossia 400 lire in meno. Uguali incongruenze

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

si verificano per il tratto San Giorgio a Cremano-Torre del Greco nei confronti del tratto Napoli-Torre del Greco, notevolmente più lungo, il cui abbonamento, però, costa quasi la stessa somma. Similmente le tariffe dei biglietti di corsa semplice si ispirano a criteri del tutto incomprensibili, in base ai quali, per esempio, la corsa Napoli-San Giorgio costa 90 lire, quella San Giorgio-Bellavista tra due comuni contigui costa appena 10 lire in meno. Inoltre da San Giorgio a Torre del Greco si pagano 75 lire e la stessa cifra viene richiesta per Napoli-Torre del Greco (per corso doppio del precedente).

« Queste ed altre incongruenze richiedono una sollecita sistemazione che tenga conto delle legittime proteste dei viaggiatori, meravigliati dal perdurare di tali anormali situazioni, inspiegabilmente sottratte ad ogni razionale controllo.

« Analogo intervento l'interrogante sollecita per la costruzione del sottopassaggio alla stazione di San Giorgio a Cremano, reso indispensabile da evidenti motivi urbanistici e di traffico.

(24290)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga opportuno provvedere per fare installare un ripetitore televisivo sul monte Erice in modo da assicurare agli abitanti della provincia di Trapani l'uso dei televisori che in atto sono inutilizzabili per l'impossibilità tecnica di captare le trasmissioni; carenza di servizio che, oltre all'ingiustizia di privare degli spettacoli gli utenti della provincia, comporta un danno notevole al settore dell'attività commerciale relativo alla vendita di apparecchi televisivi.

(24291)

« COTTONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere:

a) se sia a conoscenza dell'intensità, sempre crescente, che va assumendo la pesca di frodo, specialmente nel golfo di Napoli, con grave depauperamento del patrimonio ittico e pregiudizio dei pescatori e degli interessi generali;

b) se ritenga, comunque, di intervenire per far intensificare la sorveglianza provvedendo a dotare la capitaneria di porto e l'amministrazione provinciale di idonei mezzi nautici;

c) se intende predisporre un disegno di legge che inasprisca sensibilmente le pene comminate per ogni metodo di pesca di frodo.

(24292)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere quando si farà costituire la sezione capannoni della Compagnia Diaz del porto di Napoli. I lavoratori interessati attendono giustizia da anni e non sembra sia il caso di continuare a studiare la questione dopo i risultati della riunione indetta dall'Ente autonomo del porto or son quasi due mesi.

(24293)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quando saranno finalmente presentati i ripetutamente promessi provvedimenti legislativi più volte dall'interrogante come da altri parlamentari sollecitati, diretti a migliorare le condizioni di vita dei pensionati della previdenza sociale i quali, ancora oggi percependo minimi di pensione di lire 3.500 fino ai 65 anni di età e di lire 5.000 mensili dopo il sessantacinquesimo anno di età, stanno letteralmente in condizioni veramente ed economicamente pietose; e se non ritengono che tali provvedimenti siano tanto più invocati oggi dai pensionati, ove si tenga conto che recentemente la Francia e la Germania hanno provveduto a migliorare le pensioni di previdenza dimostrando così di tenere sommarmente in rilievo ed a cuore le umane esigenze dei vecchi lavoratori collocati in pensione senza stornare qualsiasi contributo dello Stato a favore di questi vecchi lavoratori.

(24294)

« ALBIZZATI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritiene opportuno disporre che alle ventitré famiglie rimaste senza tetto a seguito del franamento roccioso verificatosi il 27 gennaio 1957 a Scaletta Superiore (Messina) siano assegnati congrui contributi onde alleviare lo stato di gravissimo disagio in cui sono venute a trovarsi e dimostrare concreta solidarietà alla famiglia del bambino Aloisio, vittima del grave disastro.

« Si tratta complessivamente di novantasette persone che sono rimaste prive di casa e di coperte.

(24295)

« LA SPADA ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se gli uffici provinciali del tesoro sono, o possono essere, autorizzati ad operare affinché i grandi invalidi di guerra ottengano, con la sollecitudine che ne deriverebbe, la indennità di accompagnamento dalla data della concessione della pensione, esclusi i periodi di ricovero in luoghi di cura fino al luglio 1953.

« La interrogazione muove dal fatto che alcuni grandi invalidi, quando entrarono in possesso del libretto di pensione, non ottennero il pagamento dell'indennità di accompagnamento con la stessa data di decorrenza della pensione ma soltanto dalla data di presentazione di una domanda, rivolta all'ufficio provinciale del tesoro, e dal medesimo suggerita, intesa appunto ad ottenere l'indennità in parola.

« L'interrogante chiede altresì che gli venga precisato se per gli arretrati in questione, gli interessati possono rivolgere domanda agli uffici provinciali del tesoro o devono invece sollecitare il Ministero del tesoro per le domande ad esso rivolte da anni.

(24296)

« BALDASSARI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi in base ai quali la Direzione generale pensioni di guerra, il 12 agosto 1956, ha disposto la sospensione del pagamento degli assegni all'invalido di guerra Luigi Verucchi fu Marcello, visto che, con decreto ministeriale n. 2660341 del 5 novembre 1955 all'invalido venne concesso l'assegno fino al 31 agosto 1957.

(24297)

« BORELLINI GINA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno dare urgenti disposizioni al Genio civile di Messina per approntare la progettazione per il consolidamento dell'abitato di Scaletta Superiore (Messina), ove le case sono pericolanti a seguito del franamento roccioso verificatosi il 27 gennaio 1957, che ha causato fra l'altro la morte di un bambino.

« Si tratta di ottocento abitanti che vivono in uno stato di continuo terrore per il possibile verificarsi di altre frane.

(24298)

« LA SPADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e della difesa, per conoscere se rispondono a verità le notizie circa accordi che sarebbero stati di

recente conclusi tra la società privata Cantieri navali San Benedetto e i competenti uffici ministeriali per la costruzione di un cantiere navale in località Panigaglia di La Spezia per petroliere di grosso tonnellaggio, anche su ordinazione di committenti americani;

per conoscere inoltre quali concrete prospettive di finanziamento e di lavoro esistano attualmente per il progettato cantiere navale di Baia (Napoli) al quale, se confermate le predette notizie, verrebbero a mancare le annunziate commesse anche di armatori italiani privati che sembrano avere indirizzato altrove le loro costruzioni navali sia di scafo che di motori.

(24299)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga necessario ed urgente impartire direttive agli uffici provinciali del lavoro di dare assoluta priorità, nella formulazione dei programmi di cantieri e corsi produttivi, alle opere da completare. Risulta che in molte località esistono numerose opere incomplete, che deperiscono per l'abbandono ed il vandalismo con grave pregiudizio anche dell'autorità statale. In particolare l'interrogante segnala le seguenti opere, iniziate mediante cantieri e corsi gestiti dall'Ente meridionale di cultura popolare e di educazione professionale (già Ente pugliese, con sede centrale a Bari) e che attendono da tempo il completamento:

1°) provincia di Bari: scuole materne (Gravina di Puglia e Minervino Murge); centri professionali (Minervino Murge, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Mola di Bari, Santeramo in Colle); uffici del lavoro (Locorotondo, Noci); case minime (Conversano, Bitonto, Mola di Bari); salone laboratorio (Bari);

2°) provincia di Brindisi: scuole materne (Carovigno, Erchie, Ostuni); centri professionali (Brindisi, Cisternino, Ceglie Massapico, San Vito dei Normanni, Francavilla Fontana);

3°) provincia di Foggia: scuole materne (Trinitapoli, Serracapriola); centri professionali (Foggia, San Ferdinando di Puglia); uffici del lavoro (Cerignola, Vieste); case minime (Accadia, Bovino, San Severo);

4°) provincia di Lecce: scuole materne (Cavallino, Nardò, frazione Santa Maria); case minime (Galatina-frazione Noha, Ortelle, Sternatia);

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

5°) provincia di Taranto: centri professionali (Martina Franca); case minime (Lizzano, Maruggio);

6°) provincia di Matera: scuole materne (Matera-frazione Piccianello); centri professionali (Bernalda, Ferrandina, Grassano); case minime (Ferrandina, Grassano);

7°) provincia di Potenza: centri professionali (Calvera); case minime (Atella, Brindisi di Montagna, Melfi, Missanello, Muro Lucano, Palazzo San Gervasio, Tolve);

8°) provincia di Campobasso: scuole materne (Campobasso centro, Campobasso frazione San Giovanni, Campobasso frazione Santo Stefano); case minime (Busso).

(24300) « TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno richiamare il prefetto di Reggio Calabria per carenza di suoi provvedimenti a carico dell'amministrazione comunale di Seminara in seguito ai vari ricorsi presentatigli dai consiglieri comunali di minoranza in merito ai seguenti fatti, sui quali invano è stata richiamata l'attenzione del suddetto prefetto:

1°) abbandono completo del locale ospedale tanto necessario a quella popolazione che continuamente ne reclama la messa in efficienza e la riapertura;

2°) mancata risposta della giunta comunale alla richiesta fatta, attraverso interpellanze dagli stessi consiglieri, di un inventario di tutte le attrezzature, abbandonate all'usura del tempo, e del materiale sanitario, di cui l'ospedale era largamente dotato, in occasione del periodo bellico;

3°) mancata tutela degli interessi amministrativi del comune nei confronti degli eredi Masseo, favoriti dall'amministrazione comunale, i quali avrebbero occupato suolo comunale. (A documentazione di ciò gli stessi consiglieri hanno presentato probante documentazione, di cui il prefetto non ha voluto tenere alcun conto);

4°) mancata risposta alle interrogazioni nei termini voluti dalla legge comunale e provinciale allo scopo di sfuggire alle proprie responsabilità di fronte alla popolazione;

5°) mancato provvedimento disciplinare del sindaco nei confronti del segretario comunale per rifiuto opposto alla richiesta dei consiglieri di minoranza del registro delle deliberazioni consiliari e dei relativi verbali di seduta;

6°) altre irregolarità note al prefetto, dietro ricorso dei predetti consiglieri di mino-

ranza, su cui nessun provvedimento di merito è stato adottato.

« La cattiva amministrazione del comune, che ha suscitato e suscita grave malcontento nella popolazione, richiede una severa inchiesta da parte del ministro interrogato.

(24301) « MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga del tutto insufficiente la stazione ferroviaria di Scilla, quale è stata progettata dall'ufficio tecnico competente, in vista dell'importanza che sempre più va assumendo quel comune dal punto di vista turistico e commerciale.

« L'interrogante fa rilevare che in un prossimo futuro le esigenze saranno di molto aumentate per i motivi di cui sopra, ragione per cui non appare né previdente né razionale il criterio adottato dai tecnici sotto il profilo delle ragioni economiche, sia nell'interesse della popolazione scillese, sia nell'interesse della stessa amministrazione ferroviaria.

(24302) « MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuno finanziare il cantiere di lavoro per la costruzione della strada Bovetto-Aretina nel comune di Reggio Calabria, per cui vi è stato un primo finanziamento, ma inadeguato al compimento di un'opera di grande utilità alle popolazioni interessate ed all'agricoltura locale.

(24303) « MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ravvisi l'opportunità e la necessità di istituire una ricevitoria postale nella frazione di Tergu (Castelsardo, Sassari) popolata da oltre mille abitanti che sono isolati dall'umano consorzio tanto che i telegrammi, anche quelli di carattere urgente, vengono recapitati con un ritardo di tre o più giorni. I comuni maggiormente interessati (Castelsardo, Osilo, Nulvi), date le loro precarie condizioni di bilancio, non sono in grado di erogare un contributo annuo come richiesto dalla amministrazione provinciale delle poste e telegrafi di Sassari e confidano pertanto che il ministero, come ha già fatto in altri casi, provveda alla istituzione della ricevitoria, senza gravare sul comune interessato.

(24304) « BARDANZELLU ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ravvisi la opportunità della istituzione di un ufficio postale e telegrafico nell'Isola Bianca di Olbia.

« Esso è richiesto dai viaggiatori che in numero di circa 50 mila ogni anno transitano in quell'importante scalo ove fanno capo i piroscafi di linea da e per Civitavecchia.

(24305)

« BARDANZELLU ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere i motivi per cui, in occasione delle feste natalizie, il sussidio straordinario ai poveri dimessi dai tubercolosari è stato erogato tramite un noto speculatore locale, certo Manazza, e non attraverso i normali organi di assistenza oppure tramite l'organizzazione nella quale sono associati e cioè la camera del lavoro.

(24306)

« DI MAURO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere i motivi per cui il sussidio straordinario ai pensionati, in occasione delle feste natalizie, è stato dato a Mussomeli con criteri discriminatori ed escludendo la grande maggioranza dei pensionati che pure si trovano in condizioni di miseria.

(24307)

« DI MAURO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere in quale modo e con quali mezzi abbia inteso soccorrere le popolazioni del Molise, nuovamente afflitte da nevicate sulle montagne e da gelate od alluvioni nelle pianure del versante adriatico, calamità queste che hanno già arrestato ogni attività produttiva e, quindi, ogni movimento economico in quella vasta regione del paese, più volte per varie cause disastrosa ed impoverita.

(24308)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del pretore di Montesano sulla Marcellana (Salerno), dottor Giovanni Videtta, la cui attività è ormai del tutto incompatibile con un'amministrazione imparziale della giustizia, come chiaro risulta da un documento esposto presentato contro di lui fin dal mese di ottobre 1956 al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sala Consilina.

(24309)

« AMENDOLA PIETRO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle finanze e dell'industria e commercio, per conoscere se risponde a verità che l'amministrazione di Cinecittà, in Roma, stia trattando (o abbia già concluso) l'alienazione di una forte aliquota del terreno su cui ha sede quello stabilimento; e in caso affermativo, per conoscere quali siano le modalità di tale operazione, quale l'altra parte contraente, nonché quali conseguenze possano risulterne per lo sviluppo dell'attività di quegli stabilimenti di produzione cinematografica.

(24310)

« NATOLI, CIANCA ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare che alcuni enti lirici italiani siano costretti a sospendere l'attività artistica del paese.

(567)

« SEMERARO GABRIELE ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere la situazione del teatro lirico in Italia.

(568)

« CIBOTTO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai vari ministeri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora il Governo non vi si opponga nel termine regolamentare.

PESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESSI. Signor Presidente, la settimana scorsa ebbi a chiedere a lei che presiedeva ed anche all'onorevole ministro dell'agricoltura, presente in quel momento, di intervenire presso il Consiglio dei ministri affinché fosse fissata la data di discussione della mozione sul soccorso invernale. Pertanto vorrei sapere questa sera se il Presidente del Consiglio o il ministro dell'interno hanno stabilito tale data. Avevo chiesto che essa venisse fissata non oltre la corrente settimana, poiché il problema trattato nella mozione deve essere discusso ora, altrimenti esso perde di attualità. Infatti la mozione stessa si riferisce alle esigenze dei lavoratori particolarmente colpiti dall'inverno, si riferisce ai disoccupati e quindi a tutti i problemi straor-

dinari che sorgono in relazione con la stagione invernale.

Pertanto l'urgenza della discussione è di assoluta evidenza.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del lavoro verrà domani a rispondere a questa sua richiesta. Noi l'abbiamo già sollecitato ed in questo momento ho ricevuto tale risposta.

PESSI. Ma la Camera nella prossima settimana non terrà sedute. Se trascorrerà ancora del tempo, ripeto, la discussione della mozione sarà ormai superata.

PRESIDENTE. Non posso darle una risposta diversa da quella che le ho già dato. Non sono in grado di sapere le intenzioni del Governo.

PESSI. Comunque, la prego d'intervenire ancora con la sua autorità, signor Presidente, per chiedere che la mozione sia discussa entro la giornata di venerdì.

PRESIDENTE. Riferirò alla Presidenza del Consiglio quanto ella ha fatto presente in questo momento. Le ripeto che domani il ministro del lavoro verrà personalmente a rispondere.

SCARPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA. Sono interessato anch'io alla discussione della mozione cui si è riferito il collega Pessi.

PRESIDENTE. Non posso darle più di quanto ho già detto all'onorevole Pessi.

SCARPA. Siamo in sede di formazione dell'ordine del giorno. Infatti, è in fine di seduta che si forma l'ordine del giorno della seduta successiva.

PRESIDENTE. La sua osservazione è esatta, ma le faccio rilevare che l'ordine del giorno della seduta di domani è stato già letto, senza che nessuno sollevasse obiezioni.

SCARPA. Comunque, fin tanto che la seduta è in corso i deputati hanno il diritto di interloquire in ordine alla determinazione dell'ordine del giorno della seduta successiva.

Non intendo, tuttavia, chiedere una votazione formale su questo punto, purché però ci si garantisca che la mozione venga discussa entro la giornata di venerdì. Ho sollecitato invano da parte del Governo il riconoscimento dell'urgenza di due mie interrogazioni che riguardano argomenti collaterali, cioè le misure da prendersi per l'inverno a favore di particolari categorie di lavoratori: i lavoratori tessili sospesi dal lavoro ed i braccianti e lavoratori agricoli privi di lavoro in alcune province del settentrione.

Ora, è evidente che di ciò non si può che discutere durante l'inverno, non certo nella

primavera, quando le condizioni di quei lavoratori saranno mutate. Così pure è per le provvidenze che noi intendiamo richiedere con questa mozione.

Perciò, o noi abbiamo la garanzia che la nostra mozione sarà discussa entro venerdì, oppure chiediamo ora che la Camera voti per l'inserimento di questa discussione all'ordine del giorno della seduta di domani.

CORBI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBI. Da tempo è invalsa da parte del Governo l'abitudine di non rispondere tempestivamente alle interrogazioni orali. Da qualche tempo, inoltre, anche per le interrogazioni con richiesta di risposta scritta si usa lo stesso sistema, mentre l'articolo 115 del regolamento prescrive che il Governo deve rispondervi entro dieci giorni.

Ora, poiché io ho presentato con altri colleghi una interrogazione di oggetto analogo a quella presentata dai colleghi Pessi ed altri, mi attendevo che almeno a questa interrogazione con risposta scritta si rispondesse nei termini regolamentari. È pertanto evidente che i ministri competenti hanno il dovere di rispondere nei termini almeno a quelle interrogazioni che rivestono carattere di urgenza e che richiedono risposta scritta, altrimenti l'istituto dell'interrogazione non avrà più alcun valore, del che noi avremmo ragione di lamentarci ed anche il diritto di richiamare la Presidenza alla tutela dei diritti del Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole Corbi, la prego di prendere atto che la Presidenza non ha mai mancato di tutelare i diritti del Parlamento: quindi nessun rimprovero può essere mosso alla Presidenza. Poiché riconosco che ella ha perfettamente ragione, questa sera stessa interesserò la Presidenza del Consiglio circa l'osservanza del termine di dieci giorni per le risposte scritte.

La seduta termina alle 20,40.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — Svolgimento della proposta di legge:

CAPPUGI ed altri: Estensione al personale della ex Direzione generale dei telefoni delle norme di cui al decreto legislativo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

22 marzo 1948, n. 504, ratificato dalla legge 11 aprile 1953, n. 328 (397).

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Adesione dell'Italia alla Convenzione concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, firmata a Lake Success, New York, il 6 aprile 1950, ed esecuzione della Convenzione stessa (*Approvato dal Senato*) (1305) — *Relatore:* Vedovato;

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli approvati a Montreal il 14 giugno 1954, con i quali vengono apportati alcuni emendamenti agli articoli 45, 48, 49 e 61 della Convenzione internazionale per l'Aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (1977) — *Relatore:* Martino Edoardo;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia concernente la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955 (*Approvato dal Senato*) (2123) — *Relatore:* Martino Edoardo;

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Thailandia effettuato in Roma il 10 maggio 1955 relativo a danni subiti dalla sede della Legazione di Thailandia in Roma (*Approvato dal Senato*) (2155) — *Relatore:* Vedovato;

Ratifica ed esecuzione del Trattato di commercio, stabilimento e navigazione tra l'Italia e l'Iran, concluso in Teheran il 26 gennaio 1955 con annessi scambi di Note del 26 gennaio e del 5-9 settembre 1955 (2174) — *Relatore:* Vedovato;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Grecia concluso ad Atene l'11 settembre 1954 (*Approvato dal Senato*) (2507) — *Relatore:* Vedovato;

Revisione del contributo annuale dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (2264) — *Relatore:* Berzanti.

3. — *Discussione della proposta di legge:*

EBNER ed altri: Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua straniera (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (805-B) — *Relatori:* Conci Elisabetta e Badaloni Maria.

4. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954: 1°) Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea di veicoli stradali privati; 2°) Convenzione sulle facilita-

zioni doganali in favore del turismo; 3°) Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica (2479),

Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (*Approvato dal Senato*) (2506);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia, conclusa in Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale (*Approvato dal Senato*) (2508);

Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale (2387).

5. — *Discussione del disegno di legge costituzionale:*

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria (1942) — *Relatori:* Tesauo, per la maggioranza; Martuscelli, di minoranza.

6. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti agrari (860);

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (233);

FERRARI RICCARDO: Disciplina dei contratti agrari (835);

e del disegno di legge:

Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065);

— *Relatori:* Germani e Gozzi, per la maggioranza; Daniele, Sampietro Giovanni e Grifone, di minoranza.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

MARTUSCELLI ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669);

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore:* Cavallaro Nicola;

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore:* Roselli;

Senatore MERLIN ANGELINA: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostitu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

zione altrui (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1439) — *Relatore*: Tozzi Condivi;

DI GIACOMO ed altri: Istituzione della provincia di Isernia (1119) — *Relatore*: Elkan;

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore*: Gorini;

DAZZI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore*: Lucifredi;

MUSOTTO ed altri: Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1934, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) — *Relatore*: Ferrario.

8. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (377-ter) — *Relatore*: Cappugi;

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore*: Petrucci.

9. — Votazione per l'elezione di sette rappresentanti nella Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*. Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

Discussione della proposta di legge:

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore*: Menotti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI